SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

280° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	11
5 ^a - Bilancio	»	12
7 ^a - Istruzione	»	14
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	17
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	18
11 ^a - Lavoro	»	22
12 ^a - Igiene e sanità	»	26
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	*	43
Commissioni congiunte		
(GAE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea -		
Camera)	Pag.	3
Commissione straordinaria		
Diritti umani	Pag.	51
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	52
Regolamento	»	57
Organismi bicamerali		
Mafia	Pag.	62
Infanzia	»	63
Sottocommissioni permanenti		
5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	82
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	85
55 E		

COMMISSIONI CONGIUNTE

GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con la

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo sul programma legislativo e di lavoro della Commissione delle Comunità europee per l'anno 2003 e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Giacomo STUCCHI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono interventi i rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo Pasqualina NAPOLETANO, Generoso ANDRIA, Franz TURCHI, nonchè il presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo Giorgio NAPOLITANO e il vicepresidente del Parlamento europeo Guido PODESTÀ.

Pongono quindi domande e svolgono considerazioni il presidente della Commissione affari esteri e comunitari della Camera Gustavo SELVA e i deputati Monica Stefania BALDI (FI), Gabriele FRIGATO (MARGH-U) e Alberta DE SIMONE (DS-U), nonchè il presidente della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato della Repubblica,

Mario GRECO, ai quali replicano i rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo Generoso ANDRIA e Pasqualina NAPOLETANO, il presidente della Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo Giorgio NAPOLITANO e il vicepresidente del Parlamento europeo Guido PODESTÀ.

Dopo un intervento del deputato Riccardo CONTI, il presidente Giacomo STUCCHI ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

258^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente MAGNALBÒ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, che stabilisce la possibilità di sottoporre a nuovo controllo le zone dichiarate non balneabili, nel mese precedente l'apertura della stagione balneare. Ricorda che analoghi provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo in passato sono stati esaminati con favore, anche al fine di tutelare lo svolgimento delle attività economiche nelle zone costiere interessate.

Osserva, infine, che le disposizioni in esame possono ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, nonché alla competenza concorrente in materia di tutela della salute.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole al riconoscimento dei presupposti costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

208^a Seduta

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara aperta la seduta e la sospende.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

- (1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
- (104) MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze
- (279) PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma
- (280) PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta
- (344) BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona

- (578) FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
- (740) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle citta'di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità
- (1411) FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino

(1519) CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte d'appello di Novara

(1632) CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione conviene di prorogare a venerdì 11 aprile 2003, alle ore 20, il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti al disegno di legge n. 1296, presentati dal Governo nella seduta antimeridiana del 20 marzo 2003.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(817) GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 novembre 2002.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver constatato che non è presente il relatore Consolo, introduce il seguito della discussione generale sull'iniziativa in esame, ricordando preliminarmente che la stessa incentra la sua attenzione essenzialmente su tre temi che sono quello della revisione dei criteri per la determinazione del numero e della residenza dei notai, quello della competenza alla levata del protesto di titoli di credito ed infine il tema della competenza ad autenticare atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia su autoveicoli.

Interviene il senatore GIULIANO il quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 817 è stato sottoscritto oltre che da lui stesso in qualità di primo firmatario anche da numerosi parlamentari, osserva a sostegno dell'ampliamento del numero dei notai che di recente il legislatore ha attribuito ai notai nuove competenze, in particolare in materia di espropriazione immobiliare e di controllo sugli atti societari.

Sottolinea poi che il numero dei notai, pari oggi a circa 5.300 unità, è rimasto tendenzialmente invariato rispetto alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore dell'ordinamento del notariato di cui alla legge del n. 89 del 1913, sottolineando come, per la vigente disciplina, l'obbligo di revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai è previsto ogni dieci anni; un periodo, questo, che appare ecces-

sivamente lungo per assicurare una risposta efficace ed adeguata alle nuove esigenze poste dallo sviluppo, particolarmente intenso negli ultimi decenni, delle transazioni e dell'economia.

Appare quindi inevitabile e necessario – conclude il senatore Giuliano – ampliare un organico che è al momento ristretto rispetto al numero ed all'importanza delle funzioni dalla legge attribuite ai notai. Raccomanda pertanto un sollecito esame dell'iniziativa in discussione.

Interviene il presidente Antonino CARUSO per chiedere se esista una volontà della Commissione di focalizzare l'attenzione sul tema dell'ampliamento del numero dei notai che, a suo avviso, riveste un ruolo centrale nel disegno di legge.

Informa poi che il presidente della Cassa nazionale del notariato ha chiesto di essere sentito dalla Commissione in ordine alle problematiche previdenziali legate al disegno di legge in titolo.

Interviene il senatore CENTARO il quale suggerisce una opportuna riflessione sui temi sollevati dal disegno di legge in quanto dall'accelerazione del relativo esame potrebbe derivare un risultato non auspicabile ed al tempo stesso non rispondente alle intenzioni del proponente. Inoltre manifesta perplessità per l'ipotesi in cui si ritenga di dar corso alla richiesta di audizione cui ha fatto riferimento il Presidente, in quanto la stessa potrebbe offrire un segnale di accelerazione dei lavori con conseguenze nel senso sopra indicato.

Il senatore GIULIANO, ritenendo che il problema sollevato dal senatore Centaro non si ponga, osserva poi che la categoria notarile ha in molte occasione dato prova di serietà e professionalità nell'affrontare sia i temi sollevati dal disegno di legge, sia i compiti numerosi ed importanti che il legislatore ha ritenuto di volta in volta di affidare alla stessa.

Il presidente Antonino CARUSO interviene per sottolineare, con specifico riguardo al tema dei protesti, come lo stesso appaia delicato rispetto agli interessi che in tali atti vengono in rilievo e a questo proposito osserva che va dato atto ai notai di aver assicurato con la loro professionalità il rispetto della legge, profilo questo particolarmente significativo in alcune zone del Paese.

Torna quindi ad interrogarsi se non sia più efficace ed opportuno concentrare l'attenzione sul tema della revisione del numero dei notai che appare una questione di largo respiro, sulla quale potrebbe risultare utile conoscere la posizione della categoria notarile per valutarne le eventuali proposte e le possibili aperture.

Il senatore CAVALLARO evidenzia come le problematiche sottese al disegno di legge in titolo siano indubbiamente reali e come le stesse pongano anche l'accento sul fatto che il notariato rappresenta in Italia una forma di organizzazione professionale per molti versi non comparabile

con la realtà degli altri paesi europei. La peculiarità della situazione italiana è certamente determinata anche dal fatto che in più di un occasione lo Stato ha avuto interesse ad affidare certe attività ad una categoria che assicura normalmente un elevato grado di efficienza, ma è anche vero che l'attuale assetto normativo finisce in alcuni casi per riservare ai notai alcuni compiti senza che di ciò sia rinvenibile alcuna ragionevole giustificazione; si pensi ad esempio alla necessità di stipulare per atto pubblico i mutui bancari o le cessioni d'azienda.

Conclusivamente ritiene che, al fine di un più attento approfondimento del tema in esame, sarebbe utile procedere all'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato.

Il senatore Luigi BOBBIO giudica utile procedere all'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato, sottolineando come il notariato complessivamente rappresenti una realtà importante che non è possibile non tenere adeguatamente in considerazione.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che il tema dell'audizione richiesta dal Presidente della Cassa nazionale del notariato verrà comunque ripreso nella prossima seduta dedicata all'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

105^a seduta

Presidenza del Vice Presidente CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(1975) Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente CASTAGNETTI, assumendo le funzioni di relatore in sostituzione del presidente Provera, in missione all'estero, ricorda che nella seduta dell'11 marzo 2003 la Commissione ha concluso la discussione in sede referente del disegno di legge e sono state effettuate le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Successivamente, su richiesta della Commissione, il disegno di legge è stato riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

Propone quindi di dare per acquisiti alla presente sede deliberante gli atti compiuti in sede referente, e cioè la relazione introduttiva, la discussione generale e le repliche.

Propone inoltre di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti – già stabilito in venerdì 14 marzo 2003, alle ore 11 – fissandolo a lunedì 7 aprile 2003 alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte formulate dal relatore facente funzioni Castagnetti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003 **295**^a **Seduta**

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 1º aprile.

Il presidente AZZOLLINI auspica che nella prossima settimana il Governo possa fornire le risposte alle osservazioni svolte dal relatore sul testo e sugli emendamenti, consentendo, in tal modo, alla Commissione di approfondire i profili di competenza in tempi congrui. Apprezzate le circostanze, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il senatore PIZZINATO, condividendo le considerazioni del presidente Azzollini, sottolinea l'esigenza di esaminare le questioni concernenti il provvedimento in titolo evitando, come avvenuto anche in occasione dell'esame dell'atto Senato n. 2011, una trattazione sommaria delle questioni di merito, che vengono poi affrontate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione e l'esame del provvedimento viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, non avrà più luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-MISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri prevista per oggi alle ore 15,15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

189^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Rossi e il dottor Fasoli della CGIL, il dottor Calcara della CISL e il dottor Cerasoli della UIL.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Coordinamento Nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione e dà la parola ai rappresentanti del Coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ha la parola il dottor ROSSI, in rappresentanza della CGIL, che, pur ricordando che il suo sindacato aveva criticato la riforma del Ministero per i beni e le attività culturali approvata durante la scorsa legislatura, ritiene tuttavia prematuro un ulteriore intervento di riforma, senza che si siano ancora verificate le potenzialità del precedente.

Indi, con riferimento alla riforma del Titolo V della Costituzione, manifesta viva preoccupazione per il rischio che si giunga ad una spaccatura nella gestione dei beni culturali fra lo Stato da un lato e le regioni e gli enti locali dall'altro, mentre risulta necessario un approccio unitario. Sottolinea, comunque, l'importanza che la tutela dei beni culturali continui a rimanere di competenza dello Stato.

Teme, altresì, che la consistente riduzione delle risorse statali al settore dei beni culturali (pari a circa il 60 per cento rispetto al totale negli ultimi quattro anni) possa vanificare gli sforzi compiuti, anche dallo stesso sindacato che favorì una maggiore flessibilità oraria del personale, per migliorare la gestione e la fruizione del patrimonio culturale.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità che la gestione dei beni culturali rimanga pubblica residuando per i privati solo un ruolo nella gestione dei servizi accessori.

Ritiene, altresì, assolutamente necessario che, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di creazione di associazioni o fondazioni per la valorizzazione dei beni culturali, il personale continui ad appartenere ai ruoli del Ministero. Una scelta in tal senso è stata, peraltro, compiuta per il personale del Museo egizio ed è prevista dal disegno di legge d'iniziativa del senatore Passigli (atto Senato n. 2077), relativo all'istituzione della Fondazione «Galleria degli Uffizi» di Firenze. Si creerebbe, altrimenti, il problema di dove collocare il personale che non intenda transitare nelle fondazioni.

Interviene il dottor CERASOLI, in rappresentanza della UIL, che sottolinea come negli ultimi anni il Ministero per i beni e le attività culturali stia assumendo un ruolo innovativo nella gestione del patrimonio culturale, basato principalmente sull'attività di coordinamento e raccordo con le regioni e gli enti locali.

Ritiene inoltre importante l'inclusione del Ministro dei beni culturali nel Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) prevista nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

Sottolinea con favore, indi, la sottoscrizione dei dieci Accordi di programma tra il Ministero e le realtà locali, che testimonia della scelta da parte delle istituzioni di concertare le attività di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Quanto alla questione relativa alla privatizzazione della gestione dei servizi nel settore dei beni culturali, prevista dall'articolo 33 della legge 21 dicembre 2001, n. 448, manifesta orientamento contrario. Rileva, in particolare, come nella maggior parte dei casi la gestione dei beni culturali non garantisca margini di profitto. I dati relativi alla gestione degli scavi di Pompei, che pur rappresenta una delle principali mete turistiche, confermano ad esempio l'esistenza di una consistente divergenza tra i costi, in particolare quelli per il personale, ed i ricavi derivanti dalla bigliettazione.

L'ipotesi di affidare ai privati la gestione dei beni culturali, quindi, porta con sé il rischio di un ricorso indiscriminato a politiche di raziona-lizzazione delle risorse, anzitutto umane, nell'intento di ridurre le perdite di bilancio.

Interviene la senatrice ACCIARINI che sottolinea la gravità della situazione finanziaria di molti musei italiani e sottolinea l'opportunità di verificare i dati sui relativi introiti e costi. Il PRESIDENTE osserva che l'asserito squilibrio economico potrebbe non compromettere l'interesse dei privati e che esistono comunque meccanismi atti a garantire la stabilità dell'occupazione.

Il dottor ROSSI interviene ricordando che l'unico sito che realizza consistenti profitti è il Colosseo di Roma. Ciò non toglie, peraltro, una diversa prospettiva nella dimensione dei distretti culturali.

Conviene il dottor CERASOLI, sottolineando che i dati mostrano un netto incremento dell'affluenza dei visitatori e degli introiti, anche grazie all'apertura prolungata ed estiva dei musei realizzata su iniziativa dello stesso sindacato, con conseguente beneficio per l'indotto.

Si deve tuttavia, a suo avviso, spostare l'ottica verso l'incremento della qualità dei servizi offerti, il che implica innanzitutto l'adozione di una carta dei servizi.

Nel ricordare, inoltre, l'annosa questione dei precari del Ministero, sottolinea il prezioso ruolo che essi svolgono soprattutto in considerazione dell'elevata carenza dell'organico (22 mila dipendenti rispetto ai 25 mila previsti dalla pianta organica).

Occorre, indi, risolvere la questione relativa alle farraginose procedure, ulteriormente complicate dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, previste per la programmazione dei piani di spesa. Ciò, che si aggiunge alla costante riduzione delle risorse, determina consistenti ritardi nell'erogazione e un'assai ridotta capacità di spesa, come evidenziano i dati relativi ai residui.

Segnala inoltre come le consistenti riduzioni delle risorse destinate a finanziare i costi di funzionamento condurranno, con ogni probabilità, alla chiusura di numerosi Archivi.

Conclude l'intervento sottolineando la scarsità delle risorse che il Ministero destina agli investimenti nella formazione del proprio personale (a differenza del sindacato che invece investe ingenti risorse proprie) e le basse retribuzioni, anche rispetto agli altri impiegati pubblici, che percepiscono i dipendenti nonostante le elevate competenze tecniche, riconosciute anche all'estero.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti del Coordinamento nazionale CGIL, CISL, UIL del Ministero per i beni e le attività culturali e rinvia il seguito dell'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003 192ª Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO ricorda che la Commissione trasporti della Camera dei deputati ha già da tempo approvato il documento finale dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza nel trasporto aereo e che è giunta ormai ad un punto avanzato nell'approvazione dei disegni di legge di riforma del settore. Poiché l'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle due Commissioni trasporti non ha invece raggiunto lo stesso risultato in Commissione, chiede se sia opportuno proseguire nell'esame e nell'approvazione del documento finale dell'indagine anche in questa sede.

Sulla questione intervengono brevemente i senatori MENARDI, PES-SINA e PEDRAZZINI.

La Commissione conviene quindi sull'opportunità di reinserire nel calendario dei lavori della prossima settimana il documento conclusivo adottato dal Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto aereo.

La seduta termina alle ore 9,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

141^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 9.05.

IN SEDE CONSULTIVA

- (1930) *Disposizioni a tutela degli animali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri
- (42) ACCIARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
- (302) RIPAMONTI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti
- (789) PACE ed altri. Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali
- (926) CHINCARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti
- (1118) ACCIARINI ed altri. Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali
- (1397) BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali
- (1542) CENTARO ed altri. Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente RONCONI, ricordando che si è già conclusa la relazione sui provvedimenti in esame, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS, ricorda che il disegno di legge n. 1930, che unifica le varie proposte presentate alla Camera dei deputati, risponde ad una diffusa sensibilità dell'opinione pubblica sul tema dei maltrattamenti agli animali, alla quale non facevano finora riscontro adeguate disposizioni di legge.

Rileva in primo luogo che l'A.S. n.1930 e quelli congiunti in esame, nel definire le norme che tutelano gli animali contro maltrattamenti e sevizie, tendono ad evitare sovrapposizioni con le attività lecite in cui è previsto l'utilizzo di animali, come ad esempio l'allevamento, la sperimentazione e la caccia, già regolate da apposite disposizioni. A tal fine, sono individuate in modo preciso le fattispecie di maltrattamento che costituiscono reato, disciplinando anche il grave fenomeno dell'abbandono degli animali domestici (che interessa ogni anno ben 150 mila animali) e quello dello sfruttamento degli animali per attività criminose (cosiddetta «zoomafia»), il cui giro d'affari, secondo un recente rapporto, ammonterebbe a 3 miliardi di euro all'anno, e per il quale occorre fornire adeguati strumenti di contrasto alle forze dell'ordine. Fa presente che il disegno di legge in esame capovolge il tradizionale punto di vista sulla materia, in cui la norma penale non tutelava l'animale in quanto essere vivente ma piuttosto quale bene di proprietà dell'uomo: nella formulazione del nuovo testo, invece, l'animale non è più oggetto bensì soggetto, ed in quanto tale portatore di diritti.

Fa notare che il reato di maltrattamento viene ora individuato con certezza, tipizzandolo e commisurandone la gravità al grado di sofferenza inflitto all'animale. Sottolinea inoltre l'introduzione di nuove pene, in linea con quanto avviene nella legislazione di altri paesi: in particolare la possibilità prevista di sequestrare gli animali oggetto di maltrattamenti, anche nei confronti dei commercianti (che possono essere anche sospesi dall'esercizio della professione o del commercio), al fine di contrastare il fenomeno del traffico di animali esotici tutelati dalla Convenzione di Washington. Richiama infine l'introduzione della possibilità per ogni cittadino di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine contro i reati di maltrattamento degli animali.

Auspica pertanto che anche la Commissione agricoltura esprima parere favorevole sui provvedimenti in esame.

Il senatore BONGIORNO, richiamando i numerosi approfondimenti della materia già condotti nel dibattito alla Camera, lamenta il contenuto troppo ampio e talvolta generico delle previsioni normative in esame. In particolare sottolinea la mancanza di una più chiara individuazione della tipologia di animali oggetto di tutela, la quale a suo avviso dovrebbe riguardare essenzialmente gli animali domestici (in particolare cani e gatti), sui quali si concentra maggiormente la sensibilità dell'opinione pubblica, auspicando pertanto una precisazione in tal senso da parte della Commissione di merito.

Richiama infine la necessità di una maggiore attenzione all'aspetto della prevenzione dei reati, citando in particolare il problema dei controlli sui canili gestiti da privati da parte degli enti pubblici preposti.

Il senatore PIATTI, nel condividere le valutazioni positive già espresse, osserva nel merito di non ritenere opportuno – diversamente da quanto osservato dal senatore Bongiorno – di limitare la portata della tutela ai soli cani e gatti, ricordando che i maltrattamenti possono interessare altri animali, per esempio in relazione ai combattimenti clandestini. Sottolinea pertanto la necessità di evitare una previsione troppo ristretta, che potrebbe poi essere superata dalla realtà dei fatti.

Rileva quindi gli aspetti a suo avviso positivi dei vari provvedimenti in esame, citando in particolare: la chiara individuazione dei reati e delle conseguenti pene; l'azione di contrasto verso le scommesse e le videore-gistrazioni a danno degli animali maltrattati; l'obbligo per i veterinari di denunciare le ferite sospette; la previsione di attività formative sul tema, rivolte soprattutto alle scuole; la vigilanza affidata anche alle associazioni protezionistiche e alle guardie zoofile; la possibilità di affidamento degli animali sequestrati o confiscati.

Osserva infine come nel disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati manchi la previsione della copertura finanziaria, e sottolinea la necessità di provvedere al riguardo con una opportuna integrazione da parte del Ministero della salute.

Il senatore VICINI precisa di condividere le osservazioni del senatore Bongiorno sul problema dei canili, istituiti per contrastare il fenomeno del randagismo, e rileva le notevoli differenze esistenti nella conduzione degli stessi sia tra la città e la provincia, sia soprattutto tra gestori privati e comunali, sottolineando che si tratta di un'attività comunque molto onerosa per le casse dei comuni.

Pur condividendo la necessità di offrire tutela a tutti gli animali, osserva comunque l'opportunità di limitare la portata dei provvedimenti soprattutto a cani e gatti. Richiama inoltre l'attenzione sulle possibili interferenze dei vari provvedimenti in esame con le attività della caccia e dell'agricoltura, a suo avviso non adeguatamente affrontate, specialmente nei loro risvolti di carattere economico, e cita ad esempio il caso dei cani utilizzati per la ricerca dei tartufi. Evidenzia infine le possibili difficoltà degli enti locali nella gestione dei fenomeni disciplinati.

Il sottosegretario DOZZO osserva che nei disegni di legge in esame, che affrontano in primo luogo il problema delle sevizie agli animali (in particolare nell'ambito dei combattimenti clandestini), si procede anzitutto alla riforma del codice penale, e pertanto si parla di animali in genere e non si fa specifico riferimento a quelli utilizzati in attività agricole, pur convenendo sull'opportunità di effettuare comunque una più chiara distinzione. Richiama quindi la necessità di una maggiore cautela in ordine alla facoltà per i privati di denunciare casi di maltrattamento di animali, sotto-

lineando che in passato si sono avuti purtroppo casi di denunce avanzate più a scopo dimostrativo che per ragioni reali.

Evidenzia infine come in ambito comunitario siano in discussione vari provvedimenti sul benessere degli animali, richiamando l'opportunità di un coordinamento con le legislazioni degli altri Paesi membri, spesso molto differenti da quella italiana, e cita in proposito il caso della Svezia che considera i conigli come animali da compagnia e non d'allevamento.

La senatrice DE PETRIS, intervenendo per un chiarimento, ricorda la dizione dell'articolo 1, che nel nuovo testo dell'articolo 623-quater del codice penale esclude dall'applicazione delle norme in esame i maltrattamenti inflitti senza necessità ovvero fuori dai casi previsti dalla legge.

Il relatore OGNIBENE richiama il parere favorevole già preannunziato e, con particolare riferimento all'A.S. 1930, ribadisce l'osservazione che restano esclusi dalle fattispecie prese in esame l'utilizzo e l'allevamento di animali del settore agricolo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, avverte che porrà ai voti il conferimento del mandato al relatore a trasmettere sui disegni di legge in titolo un parere favorevole con l'osservazione da lui proposta.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a trasmettere sui disegni di legge in titolo un parere favorevole con l'osservazione da lui proposta.

La seduta termina alle ore 9,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

153^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali

(2008) DI SIENA ed altri. - Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori

- e petizione n. 449 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore DI SIENA, evidenziando che le ragioni per le quali le forze politiche di maggioranza hanno a suo tempo deliberato di stralciare dal testo originario del disegno di legge n 848 la parte relativa all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, agli ammortizzatori sociali, agli incentivi all'occupazione ed all'arbitrato sono riconducibili prevalentemente ad esigenze connesse alla stipula e all'attuazione del Patto per l'Italia. Quest'ultimo, nelle intenzioni delle as-

sociazioni sindacali firmatarie, era fondato su un discutibilissimo compromesso in base al quale la riduzione di alcune garanzie sottese all'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 sarebbe stata bilanciata dal rafforzamento delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati, rafforzamento garantito soprattutto dall'accrescimento delle risorse finanziarie destinate a tale fine. Le proposte elaborate con gli emendamenti governativi al disegno di legge in titolo non risultano però compatibili con il sopracitato obiettivo, dato che le risorse finanziarie destinate alle predette misure di sostegno risultano ancora ampiamente al di sotto delle necessità reali.

L'oratore si sofferma poi sulle singole disposizioni normative contenute nell'ambito del disegno di legge n. 848-bis, manifestando la propria contrarietà al sistema di ammortizzazioni sociali prefigurato all'articolo 2 che, per il suo carattere misto, in quanto incentrato in parte su finanziamenti di tipo solidaristico e in parte su finanziamenti di tipo assicurativo, è suscettibile di accentuare le disparità di trattamento tra le diverse categorie di lavoratori, senza quindi introdurre gli elementi di omogeneità ed universalità dei trattamenti che costituiscono il presupposto di una effettiva riforma.

Per quel che concerne i profili inerenti all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l'ampia mobilitazione sociale verificatasi nello scorso anno ha evidentemente condizionato la decisione del Governo di stralciare la parte del disegno di legge originario relativa a tale materia. Tale decisione è stata erroneamente considerata da taluni esponenti dell'opposizione come l'indice di un mutamento dell'atteggiamento del Governo in ordine alla tematica in questione, nel senso di un ridimensionamento significativo degli obiettivi originariamente prefigurati. L'erroneità di tale valutazione, secondo il senatore Di Siena, emerge dalla ricognizione complessiva delle iniziative intraprese dall'Esecutivo negli ultimi tempi, dalle quali si evince una sostanziale coerenza delle scelte politiche relative al settore lavoristico e previdenziale, sulle quali pertanto va riconfermato un giudizio fortemente negativo, dato che non mancheranno di alimentare ulteriormente lo scontro sociale, tuttora aperto ed incerto negli esiti.

A fronte di una politica governativa decisamente orientata nella direzione della deregolamentazione del mercato del lavoro, alcune forze politiche di opposizione hanno promosso una serie di iniziative – tra le quali va ricordato il disegno di legge n. 1872, recante la Carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, il *referendum* per l'estensione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il disegno di legge n. 2008 e la petizione n. 449, all'esame della Commissione – tutte finalizzate a rafforzare la tutela di alcuni importanti diritti sociali: su di esse, non si può che esprimere un giudizio ampiamente positivo, anche se è innegabile che rappresentano punti di vista e sensibilità diverse, pur nell'ambito della medesima collocazione politica. È auspicabile che la discussione generale attualmente in corso possa favorire una convergenza tra le varie posizioni espresse dalle forze di opposizione e la conseguente maturazione di una linea comune in ordine alle tematiche oggetto dei provvedimenti in titolo.

D'altra parte, nell'opera di sostanziale annullamento delle garanzie assicurate attualmente dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il Governo si avvantaggia anche del punto di maggiore debolezza di tale normativa, ravvisabile, a giudizio dell'oratore, nella limitazione dell'ambito applicativo della stessa alle imprese con un numero di dipendenti superiori a quindici. La dialettica tra il mondo del lavoro e il sistema delle piccole imprese costituisce un elemento essenziale delle relazioni sociali e conseguentemente appaiono ormai maturi i tempi per sviluppare tale rapporto attraverso misure di carattere fiscale e altre misure di sostegno, soprattutto in termini di servizi, destinate al sistema produttivo delle piccole imprese, senza tuttavia comprimere le legittime garanzie dei lavoratori.

Sugli altri punti del provvedimento, il senatore Di Siena si riserva comunque di intervenire più approfonditamente, in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TURCI ravvisa rilevanti nodi problematici in ordine alla strategia complessiva adottata dal Governo in riferimento al mercato del lavoro. In particolare rileva che la prospettazione da parte dell'Esecutivo di una netta alternatività delle politiche enucleate nell'ambito del «Libro bianco» rispetto alle politiche elaborate nella scorsa legislatura dai Governi di centrosinistra, risulta erronea e contraddittoria, in quanto la legge n. 196 del 1997, più nota come pacchetto Treu, è stata la prima e ad oggi più rilevante iniziativa volta ad introdurre consistenti elementi di flessibilità nel mercato del lavoro.

D'altra parte, l'impostazione della disciplina contenuta nella legge n. 30 del 2003 risulta orientata nella direzione di una eccessiva precarizzazione del mercato del lavoro, non giustificata e non coerente con le esigenze pur reali di riordino e di creazione di condizioni più favorevoli all'incremento dell'occupazione.

Le disposizioni normative inserite nel disegno di legge di iniziativa governativa all'esame, relative alle politiche attive del lavoro e al settore degli ammortizzatori sociali, risultano poi carenti ed inadeguate, rispetto a quelle contenute in altri disegni di legge presentati da esponenti delle forze politiche di centrosinistra, che, pur avendo un impatto finanziario più pregnante, risultano maggiormente idonei a risolvere i numerosi problemi sussistenti in tale ambito.

L'erroneità della strategia complessiva intrapresa dall'Esecutivo emerge, oltre che dagli aspetti fin qui evidenziati, anche – e soprattutto – dalle proposte governative attinenti all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, l'atteggiamento enfatico e strumentale assunto in proposito dalle forze politiche di maggioranza risulta, a giudizio dell'oratore, del tutto incongruo e contraddittorio, in quanto ha avuto come unico risultato quello di alimentare uno scontro sociale nel quale il Governo è risultato fino ad ora perdente, come emerge anche dall'indiscutibile differenza tra le proposte governative originarie e quelle elaborate successivamente, a seguito della stipula del Patto per l'Italia.

Il ridimensionamento delle originarie proposte del Governo – di cui rimane traccia nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 848-bis – ha indotto alcuni esponenti delle forze politiche dell'opposizione, incoraggiati dall'ampia mobilitazione sociale dei mesi scorsi, ad adottare un'iniziativa referendaria che va in una direzione opposta a quella tracciata dal Governo. Tale proposta referendaria, tuttavia, non è del tutto condivisibile, in quanto è suscettibile di introdurre elementi di irrigidimento nel mercato del lavoro, lasciando peraltro irrisolto il problema di assicurare maggiori tutele ai lavoratori atipici.

Una soluzione legislativa ai problemi posti dall'iniziativa referendaria va impostata – a giudizio del senatore Turci – a partire da una linea finalizzata alla omogeneizzazione delle tutele previste in riferimento alle varie tipologie di imprese, introducendo – come prefigurato anche nell'ambito del disegno di legge n. 2062, di cui è primo firmatario – la tutela reintegratoria anche per i lavoratori delle imprese con numero di dipendenti inferiore a quindici, e tuttavia configurando una tutela alternativa di tipo indennitario, la cui applicazione sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,20.

IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

116^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE REFERENTE

- (58) EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
- (112) TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita
- (197) ASCIUTTI. Tutela degli embrioni
- (282) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
- (501) CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
- (961) RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita
- (1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita
- (1313) TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita
- (1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro
- (1521) Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
- (1715) D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita

(1837) TONINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004) GABURRO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 aprile 2003.

Il senatore LONGHI, dopo aver dichiarato di fare propri gli emendamenti 3.1, 3.3, 3.4 e 3.7, procede alla loro illustrazione. In linea generale, egli rileva come la previsione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica contenute nell'articolo 3 appaia incoerente con la pretesa di consentire ai consultori di promuovere l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità. Entrando nel merito dei singoli emendamenti egli sottolinea come l'emendamento 3.1 intende consentire anche ai ceti meno abbienti di accedere ad una corretta informazione sulle tecniche di fecondazione assistita.

In assenza del proponente, si dà per illustrato l'emendamento 3.2.

Interviene quindi il senatore CARELLA per illustrare l'emendamento 3.6. La proposta emendativa è giustificata dal fatto che l'articolo 3 in esame presenta alcune incoerenze che ne giustificherebbero al limite, l'integrale soppressione. In particolare, non appare chiaro come i consultori familiari possano affiancare alle loro attività istituzionali anche l'attività di informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare. L'accoglimento della proposta dimostrerebbe, inoltre, l'effettività degli inviti ad un dialogo costruttivo da più parti formulati, nel corso della precedente seduta.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Dopo che il Rappresentante del Governo ed il relatore hanno dichiarato la contrarietà a tutti gli emendamenti relativi all'articolo 3, posto ai voti, l'emendamento 3.1 risulta respinto. Parimenti respinto risulta l'emendemento 3.2.

Interviene quindi il senatore DI GIROLAMO in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.3, finalizzato a far rientrare le tecniche di procreazione medicalmente assistita nell'ambito dei servizi assicurati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di alleviare gli ingenti oneri a carico di quanti si avvalgono di tali tecniche.

Posto ai voti, risulta quindi respinto l'emendamento 3.3. Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BOLDI la quale rileva come la previsione della lettera d-*ter*) dell'articolo 3 appaia sostanzialmente inattuabile attesa la difficoltà di individuare, all'interno dei consultori familiari, delle figure professionali specializzate ed idonee a fornire informazioni sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare.

Dopo che il senatore LONGHI ha dichiarato il voto favorevole sull'emendamento 3.6, posti congiuntamente ai voti, risultano altresì respinti gli identici emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

Si passa alla votazione sull'emendamento 3.7.

Interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 3.7 la senatrice BAIO DOSSI, la quale rileva come la disposizione di cui si discute potrebbe costituire un'occasione utile per invitare le Regioni ad esercitare le proprie competenze legislative nella materia ed a destinare maggiori risorse per il funzionamento dei consultori. Dopo che il senatore LIGUORI ha dichiarato il proprio voto di astensione sull'emendamento in votazione, interviene per dichiarazione di voto contraria sul medesimo emendamento il senatore TATÒ.

Interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.7 il senatore TONINI stigmatizzando altresì il comportamento del Governo in quanto non provvede a destinare sufficienti risorse finanziarie nella branca sanitaria interessata dal provvedimento in esame. Ricorda altresì che le tecniche di procreazione assistita sono già da tempo ampiamente praticate da parte di operatori privati.

Il senatore CARELLA interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.7, chiedendo altresì di aggiungere la propria firma a quelle dei presentatori.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 risulta respinto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore LONGHI, dopo aver dichiarato di fare propri, in assenza del proponente, tutti gli emendamenti all'articolo 4 a firma del senatore Malabarba, illustra l'emendamento 4.1 con il quale si propone la soppressione dell'articolo. La proposta emendativa è giustificata dalla sostanziale inapplicabilità della disposizione del comma 1 dell'articolo in quanto, come è stato ampiamente confermato nel corso delle audizioni, risulta estremamente difficile accertare in via definitiva l'impossibilità di rimuovere per altre vie le cause impeditive della procreazione. Risulta inoltre particolarmente oscura la formulazione della lettera a) del comma 2. Infine, il comma 3 introduce un divieto assoluto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo difficilmente condivisibile anche alla luce del fatto che la platea dei soggetti che ricorrono a tale tecnica non supera l'uno per cento dei casi complessivi. Gli altri emendamenti si pongono in linea con le osservazioni testé formulate e sono quindi finalizzati a consentire una maggiore accessibilità alle tecniche della fecondazione assistita e a riformulare le condizioni di applicazione delle relative metodiche. Dà quindi per illustrato il proprio emendamento 4.43.

La senatrice BETTONI BRANDANI fa propri gli emendamenti a firma della senatrice Franco. L'emendamento 4.2 intende ovviare alla formulazione dell'articolo 4 che appare sostanzialmente antiscientifica in quanto impone dei vincoli oltremodo stringenti per il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. In particolare, risulta assolutamente non condivisibile la scelta di escludere il rischio di trasmissione di malattie genetiche dalle motivazioni del ricorso alle tecniche di fecondazione assistita. Il secondo comma dell'articolo 4, inoltre, appare pleonastico laddove non prevede che la gradualità del ricorso ai diversi interventi debba essere operata a parità di risultato finale, con l'ulteriore conseguenza di sottoporre i soggetti che intendono ricorrere alle tecniche di procreazione assistita ad un defatigante iter di sottoposizione successiva a diversi interventi. Parimenti criticabile risulta il comma 3 dell'articolo in quanto appare avere l'effetto di impedire l'unica scelta possibile, ovvero la fecondazione eterologa, per quelle coppie che corrono il rischio di trasmettere ai nascituri malattie genetiche. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Il senatore TONINI illustra gli emendamenti a propria firma. L'emendamento 4.22 è finalizzato a evitare che la formulazione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge possa dare luogo a contenziosi relativamente all'interpretazione del concetto di gradualità ivi previsto. In merito all'emendamento 4.39, egli rileva che in nessun degli ordinamenti dei paesi europei esiste un analogo divieto assoluto dell'utilizzo di tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo; tale disposizione non appare avere una giustificazione scientifica in quanto, come è emerso anche nel corso delle audizioni, non è empiricamente dimostrata una situazione di disagio dei soggetti nati mediante tale metodica. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Il senatore CARELLA, dopo aver fatto propri gli emendamenti riportanti la firma del senatore Del Pennino, illustra i propri emendamenti all'articolo 4. L'emendamento 4.25 intende ovviare al rischio delle difficoltà applicative che possono conseguire alla introduzione di una norma eccessivamente di dettaglio. L'emendamento 4.33, oltre ai rilievi già formulati dal senatore Tonini, è giustificato dalla circostanza che l'imposizione di un divieto così netto appare ledere i fondamentali diritti di libertà del cittadino. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Il senatore DI GIROLAMO illustra l'emendamento 4.10 a propria firma rilevando come l'impostazione complessiva dell'articolo 4, introducendo dei precisi vincoli al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, impone dei limiti inaccettabili per il corretto esercizio della professione medica oltre che incoerenti con la naturale evoluzione scientifica delle metodiche in oggetto. Va rammentato infatti che per almeno il quindici per cento dei soggetti che si rivolgono alla procreazione medicalmente assistita restano inspiegate le cause della infertilità e che il relativo *iter* di accertamento delle cause risulta lungo e complesso. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

In assenza dei proponenti si danno per illustrati gli emendamenti 4.15, 4.16, 4.18, 4.35 e 4.40.

Su tutti gli emendamenti all'articolo 4 esprimono parere contrario il relatore ed il Rappresentante del Governo.

Si passa alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.8 la senatrice BOLDI. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 4.39, in quanto il divieto assoluto posto dal comma 3 dell'articolo 4 sembra eccessivamente restrittivo e non coerente con l'esigenza primaria di garantire una tutela legale al nascituro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1514

Art. 3.

3.1

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405). 1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
- "2. Il consultorio familiare provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure connese all'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita"».

3.2

GABURRO

Al comma 1, sostituire le lettere d-bis) e d-ter) con le seguenti:

«d-bis) L'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana;

d-ter) l'informazione e l'assistenza riguardo alle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare;

Conseguentemente, dopo la lettera d-ter) aggiungere la seguente:

 $\ll d$ -quater) l'informazione sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita».

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso d-bis, sostituire la lettera con la seguente:

«*d*-bis. L'informazione e l'assistenza riguardo alle tecniche della riproduzione medicalmente assistita e le modalità di accesso al Servizio sanitario nazionale».

3.4

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere il capoverso d-ter.

3.5

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 1, sopprimere la lettera d-ter.

3.6

Carella, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il capoverso d-ter.

3.7

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.

٨	mt	1
H	ıı.	4.

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito alle donne che hanno compiuto la maggiore età e che presentano la relativa richiesta alle strutture autorizzate ai sensi del successivo comma. Alla richiesta può associarsi, purchè maggiorenne, il coniuge ovvero il partner che intenda riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge».

4.3

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - 1. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è subordinato al consenso informato della donna o della coppia, da realizzare ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

4.4

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 1.

4.5

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 1.

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione, in casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico, o in casi di sterilità o infertilità da causa accertata e certificata da atto medico, nonchè in caso di coppie che non abbiano problemi di fertilità ma che siano portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito».

4.7

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni. Rotondo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito al fine di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e di agevolare la procreazione in assenza di malattie trasmissibili».

4.8

Tonini, Mascioni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per la soluzione dei problemi derivanti dalla sterilità o infertilità di coppia, non altrimenti risolvibili con interventi terapeutici, ovvero per la prevenzione delle malattie trasmesse per via genetica».

4.9

Del Pennino, Contestabile, Mainardi, Crinò, Carrara

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è regolato dai principi contenuti nel comma 2 ed è rimesso alla valutazione del medico di concerto con la volontà espressa della coppia interessata».

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 1 sostituire le parole: «è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità», con le seguenti: «viene messo in atto nel caso venga accertata la difficoltà».

4.11

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 1 sostituire la parola: «solo», con le seguenti: «qualora non vi siano altri praticabili metodi terapeutici».

4.12

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «consentito solo quando», con le seguenti: «attuato qualora».

4.13

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «l'impossibilità», con le seguenti: «la difficoltà».

4.14

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 1, sopprimere da: «ed è comunque circoscritto», fino a: «da atto medico».

4.15

ROTONDO, LONGHI, DI GIROLAMO, DATO, ROTONDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Inoltre, allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di riproduzione assistita può essere messo in atto qualora pazienti fertili siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico».

Del Pennino, Crinò

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.17

CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di limitare il ricorso alla interruzione volontaria di gravidanza, l'utilizzo delle tecniche di procreazione assistita è altresì attuato qualora i pazienti siano portatori di malattie genetiche o cromosomiche certificate da atto medico, indipendentemente dallo stato di infertilità della coppia».

4.18

DATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è altresì consentita ove il ricorso a tali tecniche possa concorrere a ridurre il rischio di trasmissione al concepito di patologie genetiche».

4.19

Malabarba, Sodano Tommaso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per accedere agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, la donna presenta richiesta ai centri autorizzati. Alla donna può associarsi, con dichiarazione congiunta, il coniuge, purchè maggiorenne, ovvero chi intenda riconoscere il nato ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti nel caso di riconoscimento del figlio naturale».

4.20

DI GIROLAMO, ROTONDO, BETTONI BRANDANI, FRANCO, PAGANO, PILONI, ACCIARINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, è altresì consentito nei casi in cui sussista il rischio, accertato da atto medico, di trasmettere al concepito malattie genetiche tali da comportare rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro».

4.21

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'equipe medico-scientifica adotta le tecniche di procreazione medicalmente assistita rispondenti coerentemente alla diagnosi formulata, nel rispetto della salute psico-fisica della donna».

4.22

TONINI, MASCIONI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.23

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 2, sopprimere il punto a).

4.24

Malabarba, Sodano Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.25

Carella, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere il punto a).

4.26

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la procreazione medicalmente assistita è prassi medica finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e la sterilità e l'infertilità vanno considerate come una patologia e le tecniche come una prassi terapeutica».

4.27

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) correlazione della tecnica proposta rispetto alla diagnosi formulata, al fine di contenere il grado di invasività;».

81446 41 111 451 114

4.28

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 2, lettera a), dopo: «gradualità» inserire la seguente: «nel rispetto della valutazione medica delle condizioni della paziente».

4.29

DI GIROLAMO, LONGHI, DATO, ROTONDO

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine: «a parità di efficacia;».

4.30

Franco Vittoria, Bettoni Brandani, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Al comma 2 lettera a), aggiungere infine: «e tenendo conto del parere del medico curante».

4.31

TONINI, MASCIONI

Sopprimere il comma 3.

4.32		

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Sopprimere il comma 3.

4.33

Carella, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.

4.34

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sopprimere il comma 3.

4.35

D'AMICO, DATO

Sopprimere il comma 3.

4.36

Malabarba, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

4.37

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito nel rispetto dei principi di cui al comma 2».

4.38

Malabarba, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito per evitare la trasmissione di patologie geneticamente ereditarie».

4.39

TONINI, MASCIONI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo è consentito solo nelle ipotesi di non praticabilità o di comprovata inefficacia della fecondazione omologa, come accertato da apposita commissione medica pubblica, istituita a livello territoriale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base della normativa vigente in ciascuna regione o provincia autonoma».

4.40

DATO, D'AMICO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il ricorso a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo è consentito solo qualora non possa procedersi all'utilizzo di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo omologo o qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie trasmissibili, nel rispetto dei principi di cui al comma 2».

4.41

Del Pennino, Contestabile, Mainardi, Crinò, Carrara

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Se uno dei due coniugi o conviventi non ha capacità procreativa, medicalmente accertata, possono essere utilizzati i gameti di un donatore».

4.42

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo non è ammesso tranne che nei casi autorizzati dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 4-bis».

4.43

LONGHI, DI GIROLAMO, ROTONDO

Al comma 3, sostituire le parole: «di tipo eterologo» con: «con materiale genetico eterologo salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1».

4.44

Malabarba, Sodano Tommaso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le banche del seme e le banche degli ovociti sono gestiti solo ed esclusivamente dalle strutture pubbliche e private autorizzate dalla regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11. Gli ovociti e gli spermatozoi non possono essere oggetto di compravendita, ma solo di donazione».

4.45

Bettoni Brandani, Franco Vittoria, Di Girolamo, Acciarini, Pagano, Piloni, Rotondo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è inserito nei livelli essenziali di assistenza».

4.0.1

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le richieste di autorizzazione all'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all'articolo 4, comma 3, vanno presentate a un'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute presso l'Istituto superiore di sanità. La composizione della commissione di cui al precedente periodo è definita con apposito decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato nazio-

nale per la bioetica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. La commissione di cui al comma 1 autorizza l'applicazione delle tecniche di tipo eterologo secondo criteri di tipo clinico, una volta accertato che la coppia richiedente, ove non coniugata, conviva in modo stabile e continuativo da non meno di due anni.
- 3. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 garantiscono che non siano diffusi i dati personali dei donatori di gameti, salvo che nei casi di cui ai commi 4 e 5.
- 4. Su richiesta motivata di colui che è stato procreato, ovvero di coloro che esercitano la potestà o dei rappresentanti legali se si tratta di minore o di interdetto, le strutture autorizzate di cui all'articolo 10 sono tenute a fornire informazioni sui dati sanitari del donatore, salvaguardandone l'anonimato.
- 5. In casi particolari, l'autorità giudiziaria può consentire l'accesso ai dati anagrafici del donatore quando il segreto possa determinare un serio e comprovato pregiudizio per il soggetto procreato. Il giudice provvede su domanda del pubblico ministero, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età, dei genitori o di un curatore speciale del figlio minore».

4.0.2

DEL PENNINO, CONTESTABILE, MAINARDI, CRINÒ, CARRARA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. La donazione di gameti per i fini autorizzati da questa legge costituisce un contratto gratuito, formale e segreto, concordato, fra il donatore e la struttura autorizzata.
- 2. La donazione non ha carattere lucrativo o commerciale. Il contratto è formalizzato per iscritto tra donatore e la struttura autorizzata. Prima della formalizzazione, il donatore deve essere informato dei fini e delle conseguenze dell'atto.
- 3. La donazione è anonima e l'identità dei donatori è custodita nel più stretto segreto ed in codice.
- 4. Il donatore deve avere più di diciotto anni e piena capacità di agire.
- 5. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri generali per i donatori che includono lo stato psicofisico, le caratteristiche fenotipiche, l'assenza di malattie genetiche, ereditarie o infettive trasmissibili.
- 6. Ai fini della riproduzione assistita i gameti di un terzo possono essere utilizzati al massimo per tre coppie coniugate o conviventi».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

208^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (Esame e rinvio)

Il relatore BERGAMO riferisce sul decreto-legge n. 51 il quale, a differenza del provvedimento d'urgenza varato lo scorso anno in materia di acque di balneazione, non mira a differire nuovamente il termine di applicazione della normativa sulla qualità delle acque, termine che era stato già fissato al 31 dicembre del 2003.

Il provvedimento in titolo, invece, all'articolo 1, comma 1, lettera a), modifica l'ultimo comma dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, recante attuazione della direttiva comunitaria in materia di qualità delle acque di balneazione, nel senso di prevedere che, nel caso in cui si verifichino due analisi favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella allegata alla stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 470, le acque interessate da ordinanze di inidoneità temporanea alla balneazione potranno essere nuovamente adibite alla balneazione stessa mediante ordinanza del sindaco.

La successiva lettera b) del comma 1, poi, aggiunge un comma alla fine del su richiamato articolo 6, allo scopo di prevedere che le zone considerate non idonee alla balneazione possano essere dichiarate nuovamente idonee, nel caso si verifichi che due campioni prelevati nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti dalla tabella allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470.

È evidente quindi che, con il decreto-legge n. 51, non si modificano in alcun modo né i criteri di campionamento, né i parametri di riferimento delle acque di balneazione, per cui non vengono affatto ampliate le fasce di rischio per la popolazione.

Quanto infine alla conformità del provvedimento d'urgenza al nuovo Titolo V della Costituzione, occorre ricordare che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato mentre, per quanto riguarda la tutela della salute, la competenza è concorrente ed allo Stato spetta soltanto la determinazione dei principi fondamentali.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZAPPACOSTA, nel ringraziare il senatore Bergamo per la puntuale relazione svolta, sottolinea come il decreto-legge n. 51 non muti affatto i parametri individuati dalla normativa vigente per quanto attiene alla balneabilità delle acque, intendendo semplicemente rendere possibile la balneazione laddove, nel mese prevedente l'inizio della stagione balneare, due campioni prelevati con la frequenza prevista nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 risultino favorevoli per tutti i parametri previsti.

La problematica della purezza delle acque è oggi all'ordine del giorno anche perché è stata approvata la proposta di dare vita ad un'inchiesta parlamentare sull'inquinamento del fiume Sarno le cui acque, riversandosi in mare, inquinano l'intero golfo di Napoli, includendovi le coste delle isole di Ischia e Capri. L'esigenza di far luce su quanto è avvenuto nel bacino del Sarno è ancor più viva se si considera che, negli ultimi anni, in Italia si sono fatti enormi passi avanti sul piano della tutela dell'ecosistema, anche se molto rimane ancora da fare specie per quanto riguarda le problematiche dell'erosione costiera e, appunto, della balneabilità delle acque marine. A tale scopo è auspicabile che si possa far molto mettendo ordine nella vigente normativa, con i testi unici che il Governo sarà delegato ad adottare a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1753.

Preannuncia pertanto il voto favorevole dei senatori del Gruppo AN.

Il senatore TURRONI sottolinea innanzitutto come il decreto-legge n. 51 non sia provvisto dei requisiti di necessità ed urgenza, in quanto volto ad introdurre modifiche ordinamentali che, al di là del merito, sarebbe stato possibile prevedere soltanto con un disegno di legge ordinaria.

Quanto poi al contenuto dell'articolo 1 del provvedimento d'urgenza, si riscontra scarsa chiarezza, il che rende necessario effettuare un adeguato approfondimento delle norme ivi contenute, tenendo conto dell'indiscutibile esigenza di ripetere più volte, ed in momenti diversi, l'analisi dei campioni, per poter esser certi della balneabilità delle acque costiere.

Il senatore DETTORI osserva come con cadenza annuale si continui ad intervenire sulla materia della balneabilità delle acque, e ciò mentre l'Italia risulta essere sottoposta ad una procedura comunitaria di infrazione.

Come osservava poc'anzi il senatore Turroni, il testo del decretolegge n. 51 non è affatto perspicuo, non essendo chiaro in che misura si vuole intervenire per dichiarare la balneabilità delle acque costiere. Oltretutto, occorrerebbe tener conto del fatto che la massima concentrazione di elementi inquinanti si registra nelle stagioni dell'anno contraddistinte da scarse precipitazioni, e quindi soprattutto nei mesi estivi. Occorre pertanto approfondire meglio la reale portata del provvedimento d'urgenza in titolo.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore BERGAMO replica brevemente ai senatori intervenuti esprimendo l'auspicio che, dopo un'attenta lettura del provvedimento d'urgenza, possa apparire a tutti chiaro che con esso si mira semplicemente a rendere possibile la balneazione in presenza di due analisi favorevoli dei campioni prelevati nella zona costiera di riferimento nel mese precedente l'inizio della stagione balneare, piuttosto che l'anno precedente, come era previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982.

Su proposta del presidente NOVI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 del prossimo lunedì 7 aprile.

La seduta termina alle ore 9,30.

209^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

Intervengono il dottor Giovanni Pace, presidente della regione Abruzzo, il dottor Mauro Febbo, presidente della provincia di Chieti e il professor D'Alessandro, preside della facoltà di geologia dell'Università di Chieti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizioni del Presidente della regione Abruzzo e del Presidente della provincia di Chieti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 26 marzo scorso.

Il presidente NOVI rivolge un breve cenno di saluto ai soggetti presenti per l'odierna audizione nella quale si potrà avere un quadro più circostanziato della grave situazione che ha colpito la regione Abruzzo ed, in particolare, la provincia di Chieti in seguito agli eventi meteorologici accaduti nel gennaio scorso. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ha indicato alla Commissione che circa 73 comuni sono stati colpiti e che i danni ammontano ad un importo di circa 130 milioni di euro.

Il presidente della regione Abruzzo, PACE, dopo aver ringraziato il presidente Novi e la Commissione per l'invito rivoltogli, fa presente che i dati forniti dal Capo del Dipartimento della protezione civile devono essere purtroppo rivisti in senso peggiorativo, giacché i comuni interessati sono circa 150 ed i danni ammontano ad una cifra complessiva di circa 287 milioni di euro. In particolare, tale ultima quantificazione risulta essere stata elaborata sulla base degli studi effettuati dal comitato tecnicoscientifico, presieduto dal professor D'Alessandro, avente anche il compito di stilare un piano degli interventi urgenti che è ancora in via di perfezionamento. Gli eventi meteorologici del gennaio scorso, come ricordato, hanno colpito la regione Abruzzo e soprattutto la provincia di Chieti; molte strade sono crollate o franate, mentre alcuni importanti impianti industriali non si sono resi più raggiungibili da parte dei lavoratori. Fin dal primo momento, pertanto, la situazione è apparsa assai problematica, al punto da rendere necessaria una riunione dei sindaci della provincia di Chieti per comprendere quali interventi fossero da subito necessari. È emerso in tale sede che le amministrazioni comunali interessate non sono in grado da sole di fronteggiare una simile emergenza aggravata peraltro dallo spopolamento che si sta verificando in quelle zone: infatti, i fenomeni di dissesto idrogeologico sono in parte determinati anche da questo spopolamento che si accompagna ad una minor cura del territorio.

Il presidente della provincia di Chieti, FEBBO, dopo aver ringraziato la Commissione, ricorda che gli eventi che hanno colpito l'Abruzzo ed in particolare la provincia di Chieti, sono dipesi da un indice di piovosità talmente straordinario da far straripare tutti i 14 fiumi della provincia; si sono quindi verificati crolli che hanno interessato i ponti che collegano l'Abruzzo con il Molise, oltre ad una serie di danni rilevanti in alcune zone industriali ed agricole nevralgiche per l'economia regionale. A fronte di questa emergenza, sono state già impegnate tutte le risorse disponibili nel bilancio comunale, che sono comunque del tutto insufficienti per garantire il ripristino della viabilità ed il collegamento dei vari centri colpiti.

Il professor D'ALESSANDRO pone l'accento sulle caratteristiche straordinarie degli eventi meteorologici accaduti in Abruzzo nel gennaio scorso: infatti, si sono registrati livelli di precipitazioni al di sopra delle medie storiche massime che si aggirano intorno ai 72 millimetri di pioggia, mentre, in quei giorni, nella zona di Pescara e di Chieti sono caduti, rispettivamente, 107 e 354 millimetri di pioggia. La straordinarietà di questi fenomeni ha provocato smottamenti peculiari che, per estensione e concentrazione, non trovano corrispondenza nella storia geologica; in particolare, si sono verificate colate detritiche e fangose nelle zone collinari e nei centri storici ubicati su alcuni rilievi, senza dimenticare poi i gravi danni subiti dalla viabilità, dai consorzi industriali, dagli acquedotti, dai metanodotti, nonché da alcuni centri storici.

Il comitato tecnico-scientifico, immediatamente nominato dal Presidente della regione Abruzzo, ha tentato di fare il punto della situazione delle diverse problematiche che si stavano evidenziando; esso, ha inoltre predisposto una bozza di piano degli interventi urgenti – che lascia agli uffici della Commissione – che riporta i dati fotografici, cartografici e progettuali relativi alle zone colpite dal dissesto idrogeologico, operando anche una discriminazione dei danni in base alle priorità e alle urgenze. La situazione di pericolo che permane in talune aree della regione esige comunque uno sforzo congiunto da parte delle varie autorità competenti per far sì che tutti gli interventi necessari siano avviati in modo programmatico e sulla base di un orizzonte pluriennale.

Il presidente NOVI sottolinea che, rispetto a quanto indicato alla Commissione dal Capo del Dipartimento della protezione civile, i danni subiti dalla regione Abruzzo appaiono di ammontare superiore. Inoltre, sembra emergere una situazione particolarmente difficile per la viabilità e per i collegamenti tra i piccoli centri e le diverse realtà produttive della regione.

Il senatore PONZO ricorda che il Parlamento nel corso dell'esame del recente decreto-legge n. 15 del 2003 si è interessato del finanziamento

degli interventi in relazione ad eventi calamitosi che hanno colpito tutto il territorio nazionale; in particolare, le ordinanze che dovranno essere emanate dal Presidente del Consiglio sono state individuate come strumenti attraverso i quali ripartire i fondi che sono stati stanziati. La Commissione, invece, ha inteso, attraverso l'indagine conoscitiva che sta promuovendo, conoscere la situazione legata al dissesto idrogeologico anche in termini di prevenzione e di difesa del suolo. Con riferimento poi ad alcune valutazioni circa la stima dei danni saranno senz'altro utili le indicazioni che potranno essere fornite da coloro che sono più a diretto contatto con i territori colpiti.

Il senatore GASBARRI ritiene sia utile da parte del Presidente della regione Abruzzo chiarire se la protezione civile si sia prontamente attivata nel territorio per effettuare gli interventi emergenziali necessari, oltre che per concordare con le autorità locali un'esatta stima dei danni subìti. Inoltre, sarebbe utile sapere quali provvedimenti amministrativi sono stati concretamente assunti dal Presidente della regione Abruzzo.

Il presidente della regione Abruzzo PACE, dopo aver ricordato che la stima dei danni è ancora in via di perfezionamento da parte del comitato tecnico-scientifico, ritiene che vi sia stato un ottimo rapporto tra le strutture della protezione civile e quelle della regione Abruzzo. Infatti, la protezione civile si è prontamente attivata, mettendo in campo le proprie capacità organizzative con volontari, vigili del fuoco e corpo forestale, istituendo altresì centri di pronto intervento che hanno curato lo sgombero di alcuni edifici pericolanti oltre che il collegamento dei centri isolati. È chiaro che ora bisogna concentrarsi sulla fase di ricostruzione, ripristinando i ponti crollati e riaprendo le strade ancora inagibili. Fa presente, infine, che la Regione ha prontamente richiesto al Governo la dichiarazione dello stato d'emergenza, mettendo inoltre a disposizione dei comuni colpiti i fondi, per quanto esigui, previsti da un'apposita legge regionale.

Il professor D'ALESSANDRO, in relazione al quesito formulato dal senatore Gasbarri, fa presente che l'attività del comitato tecnico-scientifico che presiede si è sempre svolta in sintonia con il Dipartimento della protezione civile. L'apparente discrasia nella quantificazione dei danni subìti è dipesa dal fatto che una prima stima degli stessi è stata effettuata nell'immediatezza degli eventi, senza disporre del necessario supporto tecnico-scientifico; successivamente, grazie al contributo delle strutture del Dipartimento della protezione civile si è avuto modo di determinare i danni in maniera più precisa. Del resto, il piano degli interventi urgenti, predisposti dal comitato tecnico-scientifico, sarà rimesso all'attenzione dello stesso Dipartimento della protezione civile.

Il senatore SPECCHIA rileva che finora si è focalizzata l'attenzione sui problemi concernenti le fasi dell'emergenza e della ricostruzione nelle quali è giusto effettuare un approfondimento per comprendere se qualcosa non ha funzionato o se vi è stata una imprecisa quantificazione dei danni subìti. D'altronde, proprio in ordine alla quantificazione dei danni, ricorda che il Governo sta sollecitando l'Unione europea al fine di utilizzare una serie di fondi allorché si verificano catastrofi di grande entità. Tuttavia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, la Commissione intende esaminare anche gli aspetti connessi alla fase di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e, in tal senso, sarebbe molto utile disporre delle valutazioni che il Presidente della regione Abruzzo e il Presidente della provincia di Chieti possono fornire su questo argomento; gli stessi, infine, potrebbero indicare alla Commissione le carenze presenti nell'attuale normativa oltre che eventuali sovrapposizioni di competenze.

Il senatore ZAPPACOSTA, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti, ritiene che in questa occasione non si è verificata una differenza di valutazioni sulla stima dei danni da parte del Dipartimento della protezione civile e della regione e delle province interessate poiché le prime quantificazioni sono state compiute nell'immediatezza dei fatti per poi essere aggiornate dopo le dovute verifiche. In ogni caso, la Commissione con questa indagine conoscitiva e con l'esame di provvedimenti specifici si sta interrogando su un aspetto che coinvolge più in generale l'organizzazione della protezione civile nella quale attualmente si lamenta un deficit di coordinamento politico. Sarebbe pertanto interessante sapere da parte del Presidente della regione Abruzzo e dal Presidente della provincia di Chieti se anche loro concordano con questa valutazione e sul fatto che il nuovo sistema delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri non sembra idoneo ad affrontare organicamente i problemi connessi alle calamità naturali.

Infine, condivide le preoccupazioni che sono state avanzate riguardo alla insufficienza dei fondi ed auspica che una riflessione possa concretamente avviarsi in occasione dell'esame della prossima legge finanziaria: inoltre, appare necessario un più stretto coinvolgimento da parte della Conferenza Stato-regioni visto che il problema della difesa del suolo è alla base dello sviluppo socio-economico delle regioni, soprattutto meridionali: in tal senso, non appare proficuo occuparsi delle carenze infrastrutturali se poi non si presta attenzione alla cura del territorio.

Il presidente della regione Abruzzo PACE ricorda che nella sua precedente attività come deputato si era occupato della prevenzione dai fenomeni di dissesto idrogeologico che storicamente hanno interessato la provincia di Chieti. Sulla base di quella esperienza egli ritiene di poter dire che una corretta attività preventiva è in grado anche di far risparmiare molte risorse: sono quindi sconsigliabili provvedimenti tampone che non producono risultati significativi; mentre occorrono interventi di più ampio respiro come il Progetto-Chieti di cui si è fatto promotore in passato. Inoltre, questa attività di prevenzione risulta essere tanto più necessaria in una regione, come l'Abruzzo, particolarmente esposta non solo ad eventi con-

nessi al dissesto idrogeologico, ma anche al rischio sismico, agli incendi boschivi ed all'erosione delle coste.

Con riferimento poi alle necessità finanziarie è indubbio che i comuni e la regione non sono da soli capaci di fronteggiare tutte le richieste e le esigenze e pertanto appare indispensabile un sostegno da parte del governo centrale. Circa gli aspetti organizzativi del Dipartimento della protezione civile, richiamati dal senatore Zappacosta, non ritiene di dover dare un giudizio negativo rispetto all'attuale esperienza poiché le strutture della protezione civile hanno dimostrato tutta la loro capacità. L'apparente discrasia nelle cifre relative alla stima dei danni si deve dunque imputare al fatto che le prime quantificazioni sono state presentate in assenza di quei criteri tecnici-scientifici che successivamente sono stati adoperati.

Il senatore GASBARRI ritiene utile che la Commissione acquisisca tutte le ordinanze in materia di protezione civile che sono connesse ai fatti relativi all'indagine conoscitiva in titolo.

Il presidente NOVI, dopo aver preso atto della richiesta testé espressa dal senatore Gasbarri, ringrazia i soggetti intervenuti nell'odierna audizione per i dati e valutazioni fornite e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione dei diritti umani

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

42^a Seduta

Presidenza del Presidente PIANETTA

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente PIANETTA informa che la corte d'appello dello Stato del Katsina ha aggiornato il giudizio sul caso di Amina Lawal Kurami, incontrata dalla Commissione in Nigeria nello scorso mese di novembre, al prossimo 3 giugno, rendendo effettivo il rischio che il prossimo 25 settembre possa venir dato corso alla lapidazione. Si rende pertanto necessario studiare iniziative che ripropongano la delicata questione all'attenzione dell'opinione pubblica. In tal senso sarà quindi necessario svolgere una apposita seduta il prossimo mercoledì, durante la quale il Presidente informerà anche sui risultati conseguiti nel corso della missione in Kosovo e in merito alla sua partecipazione al Terzo Forum mondiale sull'Acqua a Kyoto.

La seduta termina alle ore 8,45.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003 **76^a Seduta**

Presidenza del Presidente GRECO

Interviene il Ministro per le Politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile 2003.

Il senatore CHIRILLI richiama l'attenzione su due aspetti.

Il primo riguarda i settori della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Ricorda l'impegno assunto a Lisbona, che assicurava in questi settori un contributo statale pari al 3 percento del PIL fino al 2010 quale strumento per consentire di recuperare il ritardo accumulato dall'Europa nei confronti degli Stati Uniti. Ricorda che la Commissione europea ha già varato il VI Programma Quadro in materia, stanziando delle somme considerevoli. Il programma è importante anche per le piccole e medie imprese le quali saranno avvantaggiate dal rinnovamento tecnologico da un lato, e contribuiranno ad esso dall'altro. In questo modo si potrà creare un circuito virtuoso tra lo sviluppo della ricerca e l'aumento di competitività delle imprese, l'uno interdipendente dall'altro. Sottolinea inoltre che la ricerca in Europa è migliorata sensibilmente, così come quella in ambito nazionale. Ritiene che per avere risultati significativi sia opportuno la scissione tra la programmazione, definita in sede europea, e la gestione dei singoli fondi, da realizzare a livello regionale o locale. La conferma dell'importanza di questi settori è testimoniata non solo dallo sviluppo dell'E-commerce, ma anche dall'utilizzazione sempre più frequente e proficua di Internet quale strumento di lavoro. Ricordando come siano stati fissati una Conferenza europea sull'E-Government, che si terrà a Villa Erba a Cernobbio il 7 e 8 luglio prossimi, e un Vertice mondiale sulla Società dell'Informazione, che si terrà a Ginevra dal 10 al 12 dicembre 2003, auspica una maggiore informazione su tutti gli aspetti delle nuove tecnologie e invita il Governo a continuare a fornire un contributo fattivo in materia sia a vantaggio delle imprese sia a vantaggio dei singoli cittadini.

Il secondo aspetto richiamato dal senatore Chirilli riguarda il tema dell'immigrazione. Sottolinea come gli effetti della guerra in Iraq siano visibili già da adesso e porranno problemi sempre maggiori per la gestione dei profughi, soprattutto nei Paesi vicini dell'Iran, della Giordania e della Turchia. Il senatore Chirilli invita il Ministro a chiarire il ruolo che avrà l'Europa e i rapporti con l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, in particolare soffermandosi sull'istituto della protezione temporanea.

Il senatore MANZELLA formula due aggiunte alle osservazioni del senatore Chirilli. Per quanto riguarda la società della conoscenza, ritiene che occorra tenere ben presenti gli indicatori strutturali previsti dalla strategia di Lisbona. Sarebbe anche importante leggere il documento della Confindustria sui risultati raggiunti dall'Italia nell'ambito della medesima strategia. Ciò permetterebbe di avere un quadro di riferimento esauriente e completo dei progressi delle politiche europee. La seconda osservazione riguarda il tema dell'immigrazione. Sottolinea come non risulta chiaro chi nell'attuale Governo si occupi di questo tema e di quello di stretta attualità dei profughi. Rileva un'analoga mancanza di punti di riferimento in sede governativa per quanto riguarda il tema della Giustizia, in cui le posizioni dei vari rappresentanti del Governo non sembrano sempre omogenee.

Il senatore CICCANTI ritiene difficile conciliare gli obiettivi di un'economia di mercato con gli obiettivi delle politiche sociali ed ambientali. Sottolinea come, mentre in Italia c'è il DPEF, in Europa manca un tale strumento di programmazione. Un altro elemento che ritiene importante riguarda il difficile rapporto tra lo sviluppo economico ed il parametro del rapporto indebitamento/PIL, con la connessa valutazione degli investimenti in conto capitale. Ancora, ritiene importante il rapporto esistente tra innovazione tecnologica e aumento della competitività, così come i settori della ricerca e dell'energia quali settori su cui puntare da subito. Si sofferma inoltre sulla questione della Turchia affermando come si sia molto discusso sul tema dell'allargamento in riferimento ai parametri che fissano delle linee comuni su assetti istituzionali ed economici. Tuttavia, ritiene che per quanto riguarda la Turchia sia più complesso trovare in essa un vero e proprio spirito europeo, considerato che solo una minima parte del suo territorio appartiene storicamente a ciò che viene comunemente inteso come Europa.

Il presidente GRECO si sofferma sulla necessità che l'Italia si ponga quale Paese di riferimento per l'equilibrio nell'area del Mediterraneo e raccomanda al Governo questo indirizzo di politica generale per rafforzare il processo di Partenariato euromediterraneo, anche tramite la previsione di adeguati sistemi di infrastrutture e di collegamenti. Ciò potrà fornire anche un segnale forte per queste terre ove la vicinanza di uno Stato forte ed amico può contribuire a mantenere la pace. Si richiama poi al punto 30 delle conclusioni dell'ultimo Consiglio europeo di Bruxelles, in cui vi era un chiaro invito a sostenere i grandi progetti infrastrutturali necessari.

Si sofferma successivamente sul tema dell'immigrazione, mostrando apprezzamento per il fatto che il Governo abbia approvato recentemente uno schema di decreto legislativo relativo alla concessione della protezione temporanea agli sfollati, provvedimento in linea con la normativa europea e che non deroga alla Legge Bossi-Fini.

Per quanto riguarda la questione dell'euro-esercito, si domanda se ci sia una reale volontà politica di crearlo e, soprattutto, se ci siano adeguate risorse finanziarie. Si interroga sul fatto se la creazione di questo euro-esercito possa in qualche modo essere valutata come una decisione che vada contro l'America. Per quanto riguarda la questione dell'istituzione della super-procura europea, sottolinea come le divergenze di opinioni sul punto possano essere anche giustificate dal fatto che una perdita di sovranità in settori così delicati debba essere attentamente valutata e ponderata. Infine, per quanto riguarda la questione dell'allargamento, ricorda come sulla Turchia l'Italia abbia già fatto la sua scelta e che occorrerebbe capire che ruolo vuole avere l'Europa nel prossimo futuro, soprattutto in considerazione di eventuali ulteriori allargamenti anche ad Israele e agli Stati appartenenti all'ex Urss.

Il senatore MAGNALBÒ interviene sulla questione della Turchia, affermando come lo Stato turco abbia compiuto grandi passi in avanti e facendo rilevare come, in generale, sia preferibile avere come confinante uno Stato amico ed integrato.

Il Ministro BUTTIGLIONE ricorda come sulla Turchia l'Unione europea abbia già saggiamente deciso di aspettare un periodo di tempo per avviare i negoziati. Occorrerà attendere per valutare il comportamento del nuovo Governo e l'evoluzione del quadro geo-strategico dal Caucaso all'Afghanistan. In questo quadro di incertezze ritiene prudente l'attesa, così come è prudente aspettare per verificare i progressi degli Stati con cui si potrà eventualmente procedere all'ulteriore allargamento. D'altro canto, è necessario considerare che includere nuovi Stati nell'Unione europea è una decisione che implica dei costi, quali principalmente la riduzione delle disponibilità nell'ambito delle politiche di coesione. Ricorda come per finanziare tali politiche non sia sufficiente la quota attualmente gravante sui singoli Stati membri per finanziare le politiche comunitarie, ma occorrano ulteriori risorse; perciò è prudente aspettare e valutare le conseguenze che deriveranno di qui a breve dal primo grande allarga-

mento nella storia dell'Unione. Tali valutazioni sono anche condivise dal Commissario UE Pedro Solbes. Per questi motivi, ritiene che un eventuale ulteriore allargamento sia possibile solo sul piano del mercato interno e non sul piano delle politiche di coesione. Solo quando ci saranno delle condizioni economiche più favorevoli potrà aversi una integrazione più ampia.

Per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, ricorda come il Governo abbia già dato una risposta nell'ultimo Consiglio dei Ministri del 28 marzo e ribadisce che gli sfollati non possono essere considerati come immigrati. La loro tutela costituisce un dovere umanitario da parte di tutti gli Stati e il Governo italiano non può tirarsi indietro di fronte a questo compito. D'altro canto il problema dei profughi non è ancora attuale. L'esperienza del 1991 in Iraq ci ha insegnato che il maggior numero di profughi si è avuto alla fine della guerra per le gravi crisi interne rimaste irrisolte. Ribadisce però che ci sono da un lato dei doveri umanitari nei confronti dei profughi, dall'altro delle precise norme comunitarie, per cui non si può negare ad essi accoglienza né si può essere accusati di farlo.

Sulla questione del rafforzamento dell'area del Mediterraneo, il Ministro ricorda che c'è stato uno spostamento negli equilibri a tutto vantaggio dei Paesi dell'Est. Ciò è emerso in primo luogo dalle risorse stanziate dall'Unione. Ma emerge, soprattutto, perché il commercio estero dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo è ridottissimo, nemmeno pari a quello del solo Belgio. È chiaro che il sistema delle convenienze non porta automaticamente a considerare vantaggiosi i rapporti con questi Paesi. Occorrerebbe invece una iniziativa forte in sede europea, un'iniziativa politica che l'Italia ha molto interesse a sostenere. È una battaglia che va condotta con decisione e su cui occorre il sostegno di tutto il Paese.

Per quanto riguarda il tema della giustizia in sede europea, ricorda come il problema sia estremamente complesso, anche perché a volte ci si dimentica che la normativa comunitaria si impone direttamente ed immediatamente sulla normativa interna. D'altro canto occorre anche rilevare che quando si interferisce con delle libertà costituzionalmente garantite ai singoli cittadini vanno valutate con cautela eventuali norme comunitarie aventi un carattere limitativo di alcune libertà. Ad esempio, potrebbe essere non facile conciliare il mandato d'arresto europeo con la normativa interna che prevede il riesame delle misure cautelari da parte del Tribunale del riesame. Sottolineando come il tema meriti adeguato approfondimento, segnala l'istituzione di una Commissione presieduta dal Dott. Giovanni Tinebra, con il compito di esaminare i problemi del mandato d'arresto europeo e della procura europea, e il Libro Verde del Commissario UE Antonio Vitorino.

Il senatore MURINEDDU si sofferma sulla politica agricola comune e sulle regioni che ricadono nell'obiettivo 1, obiettivo che ha funzionato per quanto riguarda gli aiuti diretti all'agricoltura. Sottolinea però come il criterio del 75 percento del PIL andrebbe rivisto per valorizzare il criterio dell'assenza di adeguate infrastrutture.

Il Ministro BUTTIGLIONE rammenta che il tema dei fondi strutturali è seguito con estrema attenzione dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2002) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo 2003.

Il Presidente e relatore GRECO si riserva di distribuire la prossima settimana una prima proposta di risoluzione al fine di una conclusione dell'esame dei documenti in titolo che tenga anche conto dei rilievi e delle osservazioni emerse nel corso dell'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

9^a seduta

Presidenza del Presidente PERA

La seduta inizia alle ore 14,10

ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato lo stato dell'esame dell'argomento all'ordine del giorno e prima di dare avvio alla discussione sulle proposte di modifica del Regolamento per l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, sottolinea che, anche per il prosieguo dei lavori, si procederà di comune accordo con la Camera dei deputati e che quindi il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato di intesa con la Presidenza della Camera. Sarà peraltro opportuno che gli emendamenti siano esaminati in primo luogo dal Comitato dei relatori delle due Giunte per il Regolamento e successivamente sottoposti alle Giunte stesse.

Il senatore MANCINO, nel ripercorrere le problematiche relative all'attuazione dell'articolo 11, ricorda che i relatori hanno provveduto ad esaminare alcuni punti delle proposte precedentemente elaborate dal Comitato paritetico e a risolvere taluni nodi rimasti aperti, pervenendo alla elaborazione di un testo sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi, tranne che su un aspetto particolarmente delicato.

Con riferimento alla composizione integrata della Commissione per le questioni regionali, egli sottolinea che ne è stato confermato il carattere paritetico, con la previsione cioè di una presenza delle autonomie territoriali numericamente equivalente a quella della componente parlamentare.

Sono state quindi superate le obiezioni che giustificavano proposte volte a ridurre l'area delle competenze della Commissione nella composizione integrata. Si prevede infatti che i rappresentanti delle autonomie partecipino a tutti i lavori della Commissione, con esclusione unicamente di quelli riguardanti l'esercizio della funzione consultiva prevista dall'arti-

colo 126 della Costituzione e l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza della Commissione stessa. Per altro verso, i relatori hanno convenuto sulla necessità di estendere le competenze della Commissione anche a materie non espressamente indicate nell'articolo 11, nel presupposto che esse possano comunque presentare aspetti di interesse per le autonomie. L'interesse di queste ultime è apparso altresì evidente nelle ipotesi in cui dovessero venire all'esame disegni di legge eventualmente invasivi delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

Riguardo a quella che è stata la questione più delicata e complessa, concernente le modalità di deliberazione della Commissione, viene suggerita una soluzione, avanzata dall'onorevole Boato, che costituisce un punto di mediazione tra le diverse ipotesi prospettate e che è fondata sulla ricerca di una doppia maggioranza. Si propone, infatti, l'adozione di un sistema di voto per componenti, prevedendo che i pareri sui disegni di legge previsti dal comma 2 dell'articolo 11 siano adottati quando ottengano la maggioranza dei voti dei parlamentari e la maggioranza dei voti dei rappresentanti delle autonomie.

Rispetto a tale soluzione, il senatore Mancino ribadisce la propria contrarietà, sottolineando la necessità di intendere unitariamente la Commissione e conseguentemente l'impossibilità di diversificare i voti di coloro che partecipano ai suoi lavori, siano essi parlamentari o rappresentanti delle autonomie. Una tale distinzione non trova, infatti, a suo avviso, alcun fondamento nelle norme costituzionali e la previsione del voto per componenti, rendendo possibile e concreta l'espressione di una sorta di veto da parte di ciascuna di esse, rischia di vanificare sostanzialmente l'applicazione delle norme predette.

Egli non ha tuttavia ritenuto tale contrarietà preclusiva di un accordo sul complesso del testo e, ferma restando la sua posizione in caso di prevalenza della soluzione ipotizzata dalla maggioranza dei relatori, si rimette alle riflessioni e alle scelte della Giunta.

Il senatore PASTORE, nel confermare che il testo in esame è frutto di un intenso e non facile lavoro congiunto di tutti e quattro i relatori, sottolinea come la questione relativa alle modalità di deliberazione della Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata abbia un rilievo istituzionale e politico. La Commissione integrata rimane un organo del Parlamento, che può condizionare in maniera significativa il processo legislativo. Il rimedio in caso di pareri contrari a scelte legislative delle Camere avrebbe infatti un impatto non indifferente sulla funzionalità delle stesse, che sarebbero chiamate a pronunciarsi a maggioranza assoluta dei componenti anche eventualmente su singoli emendamenti o articoli e non solo, quindi, in sede di voto finale di disegni di legge.

La soluzione data alla questione con la previsione di una doppia maggioranza si è resa a suo avviso necessaria a seguito della scelta operata già dal primo Comitato paritetico delle due Giunte per il Regolamento, volta a prevedere nella Commissione nella composizione integrata la presenza di un numero di rappresentanti delle autonomie territoriali equivalente a

quello dei parlamentari. Non trattandosi quindi di una presenza marginale, a differenza di quella dei rappresentanti regionali alle riunioni del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Capo dello Stato, si è posta la necessità di individuare modalità di voto che evitassero il pericolo di formazione di maggioranze occasionali e trasversali.

Del resto, è corretto affermare che la distinzione tra la componente parlamentare e la componente delle autonomie territoriali era già implicitamente contenuta nella proposta del Comitato paritetico, se si considera il profilo del doppio *quorum* costitutivo in essa richiesto per deliberare sui pareri. I relatori non hanno fatto altro, pertanto, che portare al suo logico sviluppo tale premessa.

Non va sottaciuto, infine, che la soluzione cui si è pervenuti in merito all'attribuzione di ampie competenze, non previste dall'articolo 11, alla Commissione nella composizione integrata – fra le quali rientra anche l'espressione di pareri su atti del Governo – è da leggere come complementare all'ipotesi di voto per componenti.

Il senatore MANZELLA rileva preliminarmente come il presente dibattito richiami per taluni aspetti gli interrogativi circa la natura del Bundesrat, quale Camera di rappresentanza delle autonomie, che sono ormai risolti da una dottrina maggioritaria nel senso che esso è parte integrante del Parlamento tedesco.

Per quanto concerne il nostro ordinamento, va sottolineato come per un verso la terminologia adoperata dal legislatore costituzionale nel comma 1 del richiamato articolo 11 sia identica a quella utilizzata nell'articolo 83 della Costituzione, laddove si prevede la «partecipazione» dei rappresentanti delle Regioni al Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, e, per altro verso, come nel secondo comma del medesimo articolo 11 si ricorra al concetto di «integrazione».

Alla luce di tali osservazioni appare difficile negare sia la natura parlamentare della Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata, sia che i concetti di partecipazione e di integrazione implichino una parità di *status* dei vari componenti di tale organo.

L'integrazione della Commissione per le questioni regionali rappresenta peraltro una tappa significativa del processo federalistico in corso nel nostro Paese e non deve sorprendere che, al pari di quanto avvenuto in analoghe esperienze straniere, un sistema parlamentare che introietti una componente autonomistica vada incontro alla possibilità che si formino maggioranze diverse rispetto a quelle emerse dalle consultazioni elettorali politiche.

A differenza, tuttavia, del Parlamento tedesco, in cui il Bundesrat, con le sue maggioranze, incide in maniera diretta sulla fase decisionale dell'*iter* legislativo, l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede come conseguenza del parere contrario della Commissione nella composizione integrata un mero aggravamento procedurale. Se pertanto, attraverso l'individuazione di particolari modalità di espressione del pa-

rere, si finisse per annullare di fatto anche il possibile verificarsi dell'aggravamento, l'articolo 11 sarebbe a suo avviso *inutiliter datum*.

La visione discorde riguardo a tale profilo rispetto a quella illustrata dal senatore Pastore ha quindi ragioni di fondo difficilmente superabili, ma non sarà in ogni caso d'ostacolo all'attuazione dell'articolo 11, il cui senso ultimo è l'apertura di una sede delle autonomie in Parlamento.

Il senatore VILLONE, dopo aver espresso apprezzamento per le pregevoli riflessioni che emergono dai risultati dei lavori dei relatori, dichiara di concordare con le analisi svolte dai senatori Mancino e Manzella in merito alle modalità di deliberazione della Commissione integrata. Si tratta di affrontare un problema non banale – quello della possibile divergenza tra la maggioranza della Commissione integrata dai rappresentanti delle autonomie e la maggioranza di Governo – che nasce da una scelta di compartecipazione delle autonomie al processo decisionale delle Camere, affinché trovino espressione in Parlamento valutazioni che ineriscono alla rappresentanza territoriale degli interessi.

Si sarebbe potuto immaginare un sistema nel quale ogni livello istituzionale decide le sue regole e gli eventuali conflitti si dirimono attraverso meccanismi di tipo giurisdizionale, ma la scelta operata si pone in linea con la nostra tradizione costituzionale, dalla quale scaturisce anche il modello della legislazione concorrente.

Non è una scelta necessitata e pertanto, stante la formulazione dell'articolo 11 che lascia alle Camere la facoltà di integrare o meno la Commissione per le questioni regionali, potrebbe anche non essere portata a compimento. Tuttavia, una attuazione dell'articolo 11 che andasse nel senso indicato dalla maggioranza dei relatori – che avesse quindi come risultato l'emanazione di pareri presuntivamente mai contrari agli orientamenti della maggioranza parlamentare – sarebbe a suo avviso sbagliata sotto il profilo dell'interpretazione della norma costituzionale, per i motivi già addotti dal senatore Manzella, e non terrebbe conto della circostanza che in ogni caso l'ultima decisione è già rimessa alla scelta della maggioranza, sia pure con un aggravamento procedurale.

Tale attuazione sarebbe inoltre pericolosa nella prospettiva della creazione del Senato federale. Se si assumesse la logica ad essa sottostante, il Senato federale non solo dovrebbe essere escluso, come è ovvio, dall'instaurazione del rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, ma dovrebbe essere anche privato di ogni potere decisionale e relegato a funzioni meramente consultive. A suo giudizio, quindi, sarebbe più aderente allo spirito dell'articolo 11 e utile nella prospettiva del processo federalistico in corso una soluzione che non sterilizzasse la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie alla Commissione per le questioni regionali e rendesse possibile la formazione di maggioranze, anche diverse da quella parlamentare, coerenti con gli equilibri presenti nella rappresentanza di interessi territoriali.

Il senatore D'ONOFRIO rileva che l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 è stato scritto avendo alle spalle la convinzione della definitività dell'assetto costituzionale delle competenze dello Stato e delle Regioni (e ritenendo pertanto che la Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata dovesse svolgere una funzione significativa in riferimento alle competenze concorrenti) e avendo davanti a sé l'ipotesi di un Senato federale.

Attualmente, tuttavia, tali profili sono entrambi oggetto di riflessione e di valutazione da parte delle forze politiche e pertanto, nel dare attuazione all'articolo 11, occorre procedere assumendo come dato irrinunciabile la transitorietà delle soluzioni prospettate, sia per quanto concerne le competenze della Commissione integrata sia riguardo allo *status* dei suoi componenti.

In un assetto concluso, che veda la creazione di una Camera federale, la componente territoriale sarebbe senza dubbio chiamata a concorrere a pieno titolo alle deliberazioni politiche nazionali e nella predetta Camera la maggioranza potrebbe anche non risultare omogenea rispetto a quella presente nella Camera politica. Sarebbe tuttavia un errore attribuire alla Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata una valenza che essa non ha, anticipando in qualche modo un eventuale assetto futuro. Né, per altro verso, si potrebbe procedere senza tenere conto della diversa investitura democratica dei parlamentari rispetto alle procedure di designazione dei rappresentanti degli enti locali previste nella disciplina all'esame della Giunta.

Il PRESIDENTE, nel riassumere i termini del dibattito, pone in rilievo come da esso emergano due possibili chiavi interpretative, entrambi legittime, dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Una prima lettura accelera e già trasforma in senso federale il Parlamento, dando alla Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata la valenza di nucleo di un Senato federale. A ciò conseguono una necessaria parità di *status* dei diversi componenti, nonché un obbligo di coerenza tra la maggioranza espressa dalla Commissione e la maggioranza parlamentare.

Una seconda lettura della norma lascia impregiudicata la natura del Parlamento attuale, ma ne aggrava le procedure quando esso tratta di questioni regionali. Non ne consegue quindi parità di *status* dei componenti ma resta necessaria una coerenza tra le maggioranze.

In ogni caso è a suo avviso necessario procedere all'integrazione della Commissione per le questioni regionali, rafforzando e aggravando le procedure legislative, per permettere anche alle autonomie locali di far sentire la propria voce, senza tuttavia anticipare o pregiudicare in questa fase transitoria l'esito della discussione sul futuro assetto del Parlamento.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

III COMITATO

Sulle diverse forme di inquinamento mafioso nel settore degli appalti e delle opere pubbliche

Riunione n. 6

Coordinatore Deputato Luigi VITALI

La riunione inizia alle ore 14,35.

Si procede all'audizione del Procuratore aggiunto cons. Lucio di Pietro e del Sostituto cons. Corrado Lembo, rispettivamente Referente e Coordinatore del Servizio pubblici appalti della Direzione Nazionale Antimafia.

La riunione termina alle ore 17,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Vice Presidente
Piero PELLICINI

indi del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

Interviene il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004 ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451

Audizione informale del rappresentante UNICEF in Iraq, Carel de Rooy (Seguito dell'esame e rinvio)

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14,20 alle ore 15,05.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,25.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, dà lettura dello schema di parere presentato dall'onorevole Leone:

La Commissione parlamentare per l'infanzia

esaminato il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

considerando positivamente le linee d'indirizzo esposte nel Piano d'azione stesso ed in particolare la sottolineatura della stretta connessione

tra la promozione e tutela dei diritti del minore e il riconoscimento del ruolo centrale della famiglia come comunità educante;

apprezzando altresì la volontà di potenziare il sostegno alla genitorialità e di rafforzare gli strumenti per proteggere i minori da forme di violenza e quelli per prevenire, tutelare e recuperare i bambini e gli adolescenti in difficoltà;

ritenendo tuttavia necessario ribadire il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, enunciato nella Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e in particolare nell'articolo 3 della Convenzione stessa, che afferma come tale principio debba essere una considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi;

ritenendo altresì opportuno richiamare il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, il quale, all'impegno n. 15, afferma che la famiglia è il nucleo di base della società e come tale deve essere potenziata e ha diritto a ricevere una protezione e un sostegno totale, e all'impegno n. 29, indica che il quadro di riferimento degli interventi a favore dei bambini e degli adolescenti è costituito dai principi generali dell'interesse preminente del bambino, della non discriminazione, della partecipazione, del diritto alla vita e allo sviluppo;

ricordando inoltre che il Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, secondo l'articolo 2, comma 1, della legge n. 451/97 sopra richiamata, ha l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, individuando altresì le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nonchè le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;

ricordando altresì che l'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 prevede, al fine di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, la predisposizione da parte del Ministero degli affari esteri, per quanto di sua competenza, di un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo

osserva che

rispetto a tali previsioni normative, nel Piano risulta carente la trattazione dell'aspetto relativo al rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo e delle relative risorse; non risultano inoltre precisate le modalità di finanziamento degli interventi previsti, nè definite con sufficiente chiarezza le forme di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali, sottolineando la Commissione, a tale proposito, la particolare importanza di questo punto anche alla luce della nuova formulazione del titolo V della Costituzione:

esprime parere favorevole, formulando i seguenti indirizzi:

che nell'ambito del programma di interventi per il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, che ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, sia previsto un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i bambini in Iraq;

che si prevedano, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 451 del 1997, specifiche modalità di finanziamento degli interventi previsti nel Piano, ritenendo la Commissione che le risorse finanziarie da impiegare non possano essere inferiori a quelle utilizzate per l'attuazione del Piano precedente;

che si individuino idonei strumenti di concertazione e raccordo tra Stato e Regioni, ai fini dell'attuazione del Piano, dedicando, ad esempio, un'apposita sessione della Conferenza Stato-Regioni alla definizione di linee di intervento condivise; sarebbe inoltre opportuno che le stesse Regioni presentassero un rispettivo piano d'azione e di interventi per l'infanzia e l'adolescenza, che darebbe un quadro più

esaustivo delle effettive necessità e priorità; sarebbe infine necessario prevedere adeguati strumenti di controllo rispetto ai progetti finanziati con la legge 28 agosto 1997, n. 285, eventualmente rafforzando i meccanismi di verifica, anche a campione, al fine di constatare gli effettivi risultati conseguiti dai progetti stessi;

che sia previsto l'impegno ad istituire un'Autorità garante per i diritti dei minori, come indicato dal documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS) all'impegno n. 31 (b) e dalla risoluzione del Parlamento europeo A3-0172/92 dell'8 luglio 1992 e auspicato altresì dalla Commissione parlamentare per l'infanzia nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1); tale Autorità dovrebbe avere il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori, vigilare sull'applicazione delle convenzioni internazionali e delle leggi in materia, ricevere le richieste e le segnalazioni relative, indagare sulle violazioni dei diritti dei minori, formulare proposte circa l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo, nonchè riferire annualmente al Parlamento sulla propria attività;

che in materia di rapporto tra mezzi di comunicazione e minori, anche in riferimento alla Risoluzione 8-00036 in materia di rapporto tra tv e minori approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003, vi sia l'impegno a promuovere la predisposizione di un testo unico della legislazione a tutela dei minori nei vari settori della comunicazione e ad assicurare la realizzazione di spazi adeguati

dedicati all'informazione rivolta specificamente ai minori, prevedendo altresì una «finestra parlamentare» diretta a comunicare le iniziative che il Parlamento italiano assume per l'infanzia e l'adolescenza;

che vi sia l'impegno ad attivarsi per realizzare annualmente, prevedendo i relativi finanziamenti, il riconoscimento «Città sostenibile delle bambine e dei bambini» e il premio per la migliore iniziativa finalizzata a migliorare l'ambiente urbano per e con i bambini, di cui all'articolo 17, comma 7, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nonchè del Forum internazionale «Verso città amiche delle bambine e dei bambini» di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro dell'ambiente del 25 ottobre 2001, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, e altresì per promuovere le città sostenibili delle bambine e dei bambini in modo da realizzare città con più servizi e meno violenza, sostenendo i progetti dei comuni italiani che partecipano ai premi;

che si dedichi particolare attenzione alla tutela sanitaria, come previsto anche dalla Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia (UNGASS), curando, in particolare i seguenti profili:

l'implementazione dei programmi vaccinali;

il benessere materno-infantile, da perseguire anche attraverso campagne di prevenzione, che partano dalla tutela della salute della madre, al fine di ridurre il tasso di mortalità infantile nei primissimi giorni di vita (healthy mothers, healthy babies);

la prevenzione e cura dell'AIDS, delineando, in particolare, specifici programmi di intervento, volti alla cura dei bambini affetti dal virus ed alla prevenzione della diffusione del medesimo fra i giovani;

la creazione di appositi reparti finalizzati alla corretta ospedalizzazione dei bambini, in cui sia possibile perseguire il diritto all'istruzione, il mantenimento di spazi da dedicare al gioco, la possibilità di una presenza continuativa dei familiari;

che si assumano come prioritari gli interventi in favore dei bambini portatori di handicap, incentivando gli istituti del sostegno scolastico e potenziando le iniziative volte a rimuovere le barriere architettoniche, anche al fine di creare appositi spazi ludici accessibili ai minori disabili, e che si pongano altresì i genitori di bambini disabili nelle condizioni di avere informazioni su come gestire le situazioni riguardanti la disabilità, potenziando, in particolare, l'efficacia dei segretariati sociali previsti dall'articolo 22, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dei servizi socio-sanitari per una effettiva presa in carico del bambino disabile e della sua famiglia, attraverso una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e dei relativi servizi;

che si preveda la realizzazione di programmi volti a diffondere l'educazione alla multiculturalità, sia in ambito scolastico, sia più in generale nel tessuto sociale, anche attraverso l'inserimento di mediatori culturali all'interno dei consultori e delle scuole;

che si sensibilizzi l'opinione pubblica al problema dell'eradicazione dell'accattonaggio infantile, individuando specifici strumenti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);

che si favorisca la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi di elaborazione delle politiche che li riguardano, e in particolare nella predisposizione del Piano nazionale;

che si prevedano iniziative per una corretta alimentazione nell'infanzia e nell'adolescenza, favorendo un'informazione diretta a promuovere sane abitudini alimentari e stili di vita non sedentari;

che si promuova nell'ambito degli istituti scolastici, nel rispetto della loro autonomia, l'istituzione di èquipes interdisciplinari al fine di individuare tempestivamente le situazioni di disagio, concordando con i responsabili e i docenti le iniziative idonee per affrontarle;

che si promuova l'istituto dell'affidamento, rendendolo più flessibile ed idoneo alle effettive esigenze di tutela del minore e del suo preminente interesse a vivere in un ambiente sano e sereno;

che, in materia di giustizia minorile, si valorizzi la specializzazione dei giudici e si tenga conto dell'esigenza di unificare le competenze civili e penali, secondo le linee indicate nella Relazione in materia di giustizia minorile approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare per l'infanzia il 17 dicembre 2002 e trasmessa alle Camere (Doc. XVI-bis, n. 1).

Illustrando brevemente tale schema di parere in luogo dell'onorevole Leone impegnata in questo momento in aula, fa presente che un analogo schema di parere è stato presentato dall'onorevole Valpiana e che auspicabilmente nella seduta conclusiva, che avrà luogo il prossimo martedì 8 aprile, si arriverà alla predisposizione di un unico parere che la Commissione, rispettando una tradizione che le è propria, potrà votare all'unanimità, tenuto anche conto del fatto che l'espressione di tale parere costituisce un momento particolarmente impegnativo e qualificante dell'attività di questa Commissione.

Nello schema di parere presentato dall'onorevole Leone sono evidenziati alcuni punti caratterizzanti: in primo luogo, la necessità di un raccordo relativamente alle politiche sociali che le regioni sono chiamate ad attuare e tra queste ed il Governo, quasi che non fosse più ritenuta sufficiente la sede della Conferenza Stato-regioni nel suo insieme, ma all'interno di essa si dovesse individuare un apposito tavolo dio riflessione. In secondo luogo, l'espressione di un parere favorevole sul piano presentato dal Governo è subordinata a quanto emerso presso l'Assemblea generale della Nazioni Unite nella sessione speciale dedicata all'infanzia svoltasi lo scorso anno. In tale occasione si è richiesto, in particolare alle nazioni europee che ancora presentano una carenza a questo riguardo, di dotarsi di un garante per l'infanzia, in modo tale che, in ambito europeo, una volta che l'Italia e gli altri paesi che ancora non hanno previsto tale figura l'abbiano introdotta, si possa dar vita all'agenzia del garante europeo per l'infanzia.

Dà infine conto del fatto che agli schemi di parere presentati dalle onorevoli Leone e Valpiana sono state presentate osservazioni dalla senatrice Boldi, la quale auspica che nel piano venga aggiunto un punto specifico relativamente all'attuazione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli e che, a fronte dell'assoluta necessità di un forte intervento della cooperazione italiana per i bambini in Iraq, non si dimentichino gli altri paesi che in questo momento si trovano in situazioni di guerra o guerriglia nel mondo. Alcune osservazioni sono pervenute anche dall'onorevole Martini, la quale ritiene che il piano risulti carente per l'assenza di un riferimento specifico alla tutela dei minori disabili, per i quali il parere depositato dall'onorevole Leone propone di creare appositi spazi ludici da questi accessibili, il che però vorrebbe dire ghettizzarli. Piuttosto, ad avviso dell'onorevole Martini è necessario che tutte le iniziative dedicate ai bambini ed agli adolescenti italiani siano preventivamente pensate in modo da essere pienamente fruibili da parte di tutti i bambini, anche di quelli diversamente abili.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) dà lettura dello schema di parere che ha predisposto:

La Commissione parlamentare per l'infanzia

premesso che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva:

- 1) è il documento programmatico fondamentale con il quale il Governo traduce in azioni concrete gli impegni assunti con il recepimento della Convenzione di New York per il pieno raggiungimento dei diritti dell'infanzia in Italia;
- 2) è predisposto ogni due anni, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia, con l'obiettivo, così come previsto dalla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo;
- 3) individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonchè le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali;
- 4) e' adottato, sentita la Commissione parlamentare per l'Infanzia, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale;
- 5) è il documento fondamentale con cui, oltre all'impegno di armonizzazione della legislazione nazionale ai principi stabiliti dalla Convenzione di New York, si traducono in scelte e politiche concrete gli obiettivi del programma di Governo rispetto ai cittadini di età comprese tra 0 e 18 anni;

considerato che le numerose audizioni svolte in sede di parere sul Piano d'azione 2002-2004 (elenco) concordano circa

- 6) la necessità di riordinare e snellire un piano di indirizzo che sembra rispondere più alla preoccupazione da parte del Governo di enunciare i propri principi piuttosto che un piano di azione che definisca obiettivi concreti, possibili e realistici da raggiungere, creando in tal modo incongruenze tra dichiarazioni di principio e soluzioni proposte;
- 7) la centralità del Governo nella definizione delle azioni di sistema, dei livelli essenziali soprattutto qualitativi, delle linee guida e delle risorse e delle coperture finanziarie;
- 8) l'urgenza di definire con precisione le competenze, attribuendo alle Regioni il ruolo di protagoniste loro riconosciuto dalle leggi vigenti, rafforzando il coordinamento attraverso l'attivazione di tavoli tecnici interregionali e tra Stato e Regioni sulle politiche per i minori e sulla definizione dei livelli essenziali, per evitare, in una fase di rafforzamento del decentramento, qualsiasi rischio di discriminazione tra bambini che vivono nelle diverse aree del paese;
- 9) l'importanza di inserire nel piano un quadro riassuntivo degli interventi e dei progetti già attuati ed esistenti a livello regionale (tramite il Centro di documentazione);
- 10) la svolta nella pianificazione delle politiche e dei servizi per l'infanzia determinatasi a partire dall'approvazione e dall'attuazione della legge 285/97, il cui futuro va, quindi, meglio precisato, con analisi puntuali circa risultati, carenze, eccellenze, sia riguardo le modalità di approccio ai bisogni sia riguardo l'allocazione delle risorse;
- 11) l'assoluta esigenza di individuare con certezza le risorse economiche destinate alle attività previste, in considerazione del fatto che nessuna politica può essere realizzata senza precisi mezzi;

ribadito che

- 12) la Risoluzione «Un mondo a misura di bambino», adottata per consenso nella Sessione speciale sull'Infanzia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002 prevede, nello specifico, che i singoli Stati elaborino entro la fine del 2003 un Piano d'Azione Nazionale corredato da obiettivi e traguardi specifici, con scadenze temporali e misurabili;
- 13) la letteratura giuridica e psicopedagogica, nonchè i principi fondamentali della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, concordano nel considerare bambini e adolescenti non solo come meri portatori di bisogni, ma come persone soggetto di diritti e sull'assoluta supremazia dell'interesse del bambino;
- 14) il giusto e doveroso richiamo al diritto di ogni minore alla famiglia è necessario ma non sufficiente a ricomprendere tutti i diritti soggettivi di bambini e bambine e i troppi richiami al ruolo della famiglia rischiano di sovrastare e spostare l'attenzione dall'infanzia alle politiche sociali più in generale;

- 15) appare necessario superare la cultura basata sulla centralità della famiglia, della scuola, dell'emergenza che ancora caratterizzano l'attenzione delle istituzioni pubbliche nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- 16) è propedeutica al nuovo Piano una valutazione quantitativa e qualitativa dei programmi avviati con il precedente, fornendo un quadro riassuntivo dei servizi esistenti (in relazione al monitoraggio effettuato dal Centro di documentazione) e una previsione motivata dei progetti che saranno portati avanti e di quelli abbandonati in relazione ai risultati ottenuti, specificando come sostituirli per il perseguimento degli obiettivi individuati, sempre in relazione alle politiche adottate dalle regioni e dagli enti locali;
- 17) l'elencazione dei settori e dei singoli interventi caratterizza il Piano più come una carta di intenti che come lo strumento tecnico privilegiato per rendere pratica quotidiana i principi enunciati nella Convenzione e nelle leggi nazionali;

Impegna il Governo

- a) A una revisione approfondita del Piano che rimetta effettivamente al centro il bambino e il suo superiore interesse, ribadendo il primato del diritto del bambino su qualsiasi altra logica;
- b) a snellire il testo e riorganizzarlo evitando la sovrapposizione di piani diversi (analisi, normativo, esperienziale, propositivo, progettuale), riordinandolo ed esplicitando, dopo una breve relazione di analisi, i processi tramite cui si prevede di indirizzare i servizi, indicandone i soggetti titolari:
- c) a tradurre le linee di indirizzo in obiettivi di programma e politiche, in sinergia con le regioni e il territorio;
- d) a riprendere i risultati del lavoro dell'Osservatorio, riequilibrando tra loro le diverse aree del Piano;
 - e) a definire e esplicitare precisamente e in dettaglio:
 - A) le indicazioni metodologiche,
 - B) gli aspetti operativi,
 - C) i tempi degli interventi,
- D) gli obiettivi cui i programmi enunciati intendono pervenire in relazione all'esatta previsione, come del resto richiesto dall'articolo 2 della legge 451/97, dell'entità delle risorse finanziarie e umane da destinare;
- E) le modalità di finanziamento di ognuno degli interventi previsti;
 - F) i risultati attesi e le modalità di valutazione degli stessi
 - a includere nel Piano in oggetto:
 - A) il criterio sovraordinatore del superiore interesse del minore;
- B) l'attenzione all'ambiente in cui il bambino vive (Città sostenibili dei bambini e delle bambine), con indicazioni precise per il mante-

nimento di un sistema compatibile sia dal punto di vista delle necessità ecologiche (piani del traffico, comunità infantili e inquinamento elettromagnetico) sia di una politica degli alloggi che dia concreta attuazione al diritto alla casa per ogni bambino;

C) la necessità di dare il giusto spazio ai problemi degli adolescenti e dei ragazzi più grandi, non può far trascurare, come appare nella stesura, i primi anni di vita in cui bambini e bambine, persone altrettanto portatrici di diritti, hanno ancor più bisogno di tutele e opportunità (uno Stato che interloquisce e considera persona solo chi entra in relazione con lui è più padre che madre);

D) una parte specifica relativa alla promozione, alla tutela e alla difesa della salute, rivolgendo la dovuta attenzione:

al benessere materno-infantile, con l'emanazione delle attese linee guida per l'assistenza ostetrica e neonatologica appropriata e per il diritto a una nascita di qualità sia dal punto di vista della sicurezza sanitaria sia psicologica, in ambienti che permettano l'instaurarsi, fin dai primi momenti di vita, di una significativa relazione precoce con la madre e, nel quadro della più generale opera di deospedalizzazione, promuovendo la creazione di case di maternità e di *èquipes* ostetriche sul territorio per la continuità dell'assistenza nel periodo della gravidanza-parto-puerperio, l'assistenza al parto domiciliare, la dimissione precoce e l'assistenza domiciliare nel puerperio;

al diritto all'allattamento al seno (promozione degli Ospedali Amici dei bambini) almeno per i primi 6 mesi di vita, con una concreta protezione della maternità, con congedi e pause garantite e remunerate per tutte le madri,

al supporto ai gruppi di autoaiuto tra madri per il sostegno emotivo nel dopo-parto e la prevenzione della depressione,

al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini, con particolare attenzione alla necessità di cambiamento degli stili di vita, di una corretta alimentazione nelle scuole per l'infanzia, promuovendo l'alimentazione biologica,

al sostegno dei consultori familiari e, in particolare, dei servizi per gli e le adolescenti, dall'educazione sessuale alla salute riproduttiva, alla lotta all'AIDS,

alla realizzazione di studi epidemiologici sull'incidenza delle patologie e disturbi alimentari, l'istituzione di centri pubblici di aiuto psicoterapeutico per i disordini alimentari e per le altre dipendenze e di centri di igiene mentale per l'età evolutiva;

E) il criterio della partecipazione dei minori in tutte le politiche che li riguardano, rafforzando il loro ruolo attivo nella vita familiare, scolastica, sociale, e l'ascolto della loro opinione in ogni decisione che li riguardi;

- G) la 'valutazione di impatto infantile' (VII) per qualsiasi provvedimento assunto a livello statale, regionale, locale;
- H) il principio di una particolare attenzione alle differenze (e alla necessità di scongiurare possibili discriminazioni) di genere, di appartenenza a minoranze e ad etnie diverse, alla disabilità;
- I) la necessità di provvedere con particolare impegno alla formazione professionale di tutti gli operatori che lavorano accanto a bambini e bambine.

Nello specifico a integrare secondo i suggerimenti seguenti alcune parti del Piano

PARTE PRIMA

2. Attuazione del Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001

Il Piano manifesta apprezzamento per i risultati dell'attuazione della legge 285/97 e del progetto «Città sostenibili dei bambini e delle bambine» ma non ne viene indicato il proseguimento e il rifinanziamento.

2.1 Interventi legislativi e Convenzione Onu

Il disegno di legge sull'istituzione del pubblico tutore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza deve specificare l'indipendenza dal Governo di questa figura di garanzia effettivamente accessibile a bambini e bambine e alle organizzazioni di tutela dell'infanzia, conferirgli poteri istituzionalmente definiti con funzioni di controllo e consultive, rendere questa figura e capace di far udire la voce dei bambini.

2.3 Interventi per l'adolescenza

La «cittadinanza attiva» non trova nel Piano la giusta collocazione e importanza come sperimentazione di forme di partecipazione democratica che non irreggimentino in regole formali, rigide e predefinite dagli adulti (così come avviene, per es. con lo Statuto degli studenti della scuola secondaria o nelle Consulte provinciali degli studenti) le spontanee capacità partecipative dei ragazzi e senza enfatizzare temi e bisogni adulti, ma lasciando alle libere aggregazioni giovanili la possibilità di rivedere tempi e modalità di funzionamento delle città e una programmazione della vita legata a tempi e ritmi degli adulti, creando spazi per la musica, il teatro, la socializzazione (anche tramite l'attuazione della Circolare Ministeriale che consente l'uso degli spazi scolastici per attività extrascolastiche).

2.6 Gli interventi di sostegno nei confronti dell'infanzia in difficoltà in altri Paesi nel mondo

L'affermazione circa il rafforzamento dei fondi destinati alla cooperazione internazionale non trova riscontro nei dati che vedono, a fronte di un impegno dello 0,7% del PIL, solo lo 0,14 attualmente destinato. In attesa di una riforma generale del settore è necessario inserire nei ranghi della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo esperti in promozione dell'infanzia e adottare linee guida e rispettare l'impegno assunto con la sottoscrizione del documento «Un mondo a misura di bambini» di giungere a devolvere almeno lo 0,7% di cui almeno lo 0,1% destinata direttamente ai bambini e alla sensibilizzazione ai problemi dell'infanzia nel mondo.

Per quanto riguarda il sostegno a distanza, importante strumento di solidarietà, condivisione e promozione dello sviluppo nato dal basso, è necessario ricordare che si tratta di un atto la cui validità sta proprio nella capillarità, nella 'gratuità' dell'offerta e nel rapporto di fiducia tra il donatore e l'organizzazione che convoglia i servizi verso la comunità ricevente e, soprattutto, nelle potenzialità educative nei confronti del donatore che conosce più da vicino le condizioni di vita nel Sud del mondo. I soggetti che promuovono il sostegno a distanza si sono dati un codice di autoregolamentazione, per cui l'impegno dello Stato non dovrebbe andare al di là di un semplice censimento conoscitivo.

PARTE SECONDA

1.3 Il sostegno alla genitorialità

Il sostegno non può essere semplicisticamente limitato a facilitazioni e aiuti diretti alle madri che scelgono di non riprendere il lavoro nei primi tre anni di vita del bambino (perchè non ai padri?) o ad assegni ai familiari che svolgono assistenza post-partum, o si sostituiscono ad assistenti ospedalieri o domiciliari, ma è necessario ricostruire sul territorio quella rete di solidarietà e di servizi gestiti da personale professionalmente preparato ad affiancarsi alle madri e ai padri in un momento altamente critico e delicato. Un aiuto solo economico diretto o agevolazioni ai familiari, lungi dal socializzare i problemi, rischiano di rinchiuderli all'interno del nucleo parentale o della coppia madre bambino aggravando i problemi derivanti dalla solitudine e dall'aggravio di responsabilità, con conseguenze anche drammatiche e irreparabili. È necessario un cambio di mentalità che consideri la maternità concretamente un valore sociale e che, quindi, crei una presa in carico collettiva non privatistica dei momenti critici. Allo stesso modo i nidi d'infanzia nel ristretto ambito condominiale o di quartiere rischiano di essere più una forma di 'abbandono' delle famiglie costrette ad autorganizzarsi per risolversi i problemi che non un sostegno alla libera autonomia.

Il servizio di asilo nido e scuola per l'infanzia, sicuramente sostegno ai genitori lavoratori e ai genitori come educatori, deve comunque ribadire la propria centralità di servizio di accoglienza, cura, ambiente di vita di qualità per i bambini e le bambine, senza mai perdere di vista, indipendentemente dalla modalità di gestione e di fruizione, il ruolo di servizio sociale aperto a tutti e, quindi, la necessità di prevedere su tutto il territorio nazionale finanziamenti sufficienti per la costruzione e la gestione di asili nido, mentre va ribadito che il fondo di rotazione per l'attivazione dei nidi aziendali e servizi innovativi non può essere costituito sottraendo risorse al fondo sociale.

2.3 La tutela delle famiglie e dei minori in difficoltà

È indispensabile che l'aiuto offerto da reti familiari e da associazioni di famiglie, per divenire rete di sicurezza sociale, siano fortemente sostenute economicamente e con professionalità dedicate dai servizi pubblici, affinchè la solidarietà sociale intesa come capacità autonoma di 'brani di società' non sia ritorno a un sistema 'tribale' che assorbe e risolve tutto al proprio interno, di fronte a uno Stato che abbandona il campo invece che il progresso verso una moderna società solidale.

2.6 La lotta agli abusi, allo sfruttamento sessuale e alla pedofilia

È necessario affrontare la conoscenza di questo complesso fenomeno, con monitoraggi, strutture, strumenti di prevenzione, repressione, conoscenza e recupero per i quali è indispensabile la formazione del personale specializzato, soprattutto quello delle strutture sociosanitarie, educative e giudiziarie.

3.1 Sussidiarietà e famiglia

Il modello che vede la famiglia come soggetto al quale viene riconosciuta una libertà di scelta attraverso l'attribuzione di risorse deve essere necessariamente integrato dall'intervento pubblico che progetta, controlla e soprattutto valuta i servizi stessi, pena l'abbandono della famiglia a se stessa e ai propri problemi, in un progressivo appiattimento sul modello di famiglia come 'monade' chiusa e autoreferenziale. La 'libera scelta' tra servizi rischia poi di creare un mercato dei servizi stessi, favorendo il consumismo anche in questo campo.

3.2 Sussidiarietà e servizi: dall'organizzazione centralistica dei servizi all'offerta di opportunità: lo strumento del voucher

La Convenzione di New York mettendo al centro il bambino e i suoi diritti richiedeva un ribaltamento di ottica, per rendere il bambino stesso

soggetto dei propri diritti e non oggetto di politiche. Alla luce di questa considerazione, lo strumento del «voucher» non appare appropriato ed efficace per rispondere alle necessità dei minori, innanzitutto perchè verrebbe, in particolare per i bambini e i ragazzi più piccoli, gestito dalle famiglia togliendo centralità ai loro diritti e desideri e perchè 'l'acquisto' dei servizi (tempo libero, educativo-formativo) riduce la partecipazione, sostituendo il 'mercato' all'aggregazione spontanea o alla scelta tra diverse opzioni, mercificando tempo libero e tempo di formazione.

PARTE TERZA

II programma 2003-2004

1. Interventi legislativi

integrare la disposizione dell'articolo 609-decies c.p.p. inserendo una sanzione in caso di inottemperanza all'assicurazione al minore offeso in ogni stato e grado del procedimento di un supporto affettivo e psicologico, chiarendo anche le competenze sociosanitarie degli enti territoriali;

rivedere le norme degli articoli 392 comma 1-bis c.c.p. e 498 comma 4-ter c.c.p. stabilendo che la testimonianza del minore vittima avvenga sempre obbligatoriamente e a pena di nullità nella forma dell'audizione protetta, per evitare i gravi disagi che l'incontro con l'imputato produce; è necessario anche disporre il divieto di esame testimoniale del minore vittima in sede di dibattimento (anche con il sistema del vetro specchio) quando tale audizione, secondo l'attestazione dei servizi minorili, potrebbe produrre grave trauma alla vittima, minorenne all'epoca del fatto, in considerazione del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti o dalla diversa attuale condizione di vita del soggetto

nulla sembra muoversi affinchè venga rispettato il termine per la chiusura degli istituti assistenziali

bisogna intervenire con risorse finanziarie per attuare da parte dei comuni le alternative all'istituzionalizzazione dirette ad assicurare il diritto a crescere in una famiglia;

è necessario che lo Stato definisca in modo più puntale i requisiti delle strutture residenziali per minori e impegni le regioni a meglio precisare i criteri per l'accreditamento delle strutture (definizione delle possibili tipologie; inserimento nel normale contesto abitativo, evitando accorpamenti in uno stesso stabile di più comunità, qualificazione del personale che vi opera, ivi compresa la certificazione della loro idoneità a svolgere un ruolo educativo e garanzie di continuità di presenza dello stesso, numero di minori non superiore a 6/8 unità).

2. Azioni di sistema

Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati è fondamentale che il 'permesso di soggiorno per minore età' possa consentire di la-

vorare o essere convertito in permesso per studio e lavoro al compimento del 18° anno, pena la 'clandestinizzazione' e che vengano adottati interventi per garantire effettivamente i diritti alla salute, all'istruzione, all'accoglienza; che l'eventuale rimpatrio assistito venga effettuato solo «quando costituisca l'interesse superiore del minore, con garanzia di *follow-up*» (doc. Comitato ONU), cioè quando siano rintracciati familiari disponibili all'assistenza, vi sia la sua volontà e gli siano garantiti diritto allo studio e all'assistenza. Un regolamento attuativo della legge sull'immigrazione dovrebbe stabilire una volta per tutte che nessun minore (compresi quelli richiedenti asilo) può per nessun motivo essere trattenuto in un centro di permanenza temporanea.

Tutta la materia riguardante il traffico e la sfruttamento dei minori stranieri deve essere trattata, riguardo a questi ultimi, solo a partire dalla promozione dei loro diritti, senza traccia di repressione (vedi per es. accattonaggio infantile), grazie ad un coordinamento forte tra tutti i soggetti coinvolti.

Programmazione televisiva

In Italia sono stati elaborati diversi codici di autoregolamentazione e organismi di tutela ma senza concrete applicazioni. In particolare è necessario vegliare sulla strumentalizzazione dei bambini in imitazioni di atteggiamenti e ruoli adulti e da pubblicità direttamente o indirettamente destinate al bambino-consumatore, che i bambini siano protagonisti di notizie non solo negative, siano loro fornite informazioni di attualità e approfondimento, vengano promossi programmi televisivi, non solo cartoni animati o intrattenimento, di qualità, dando visibilità alle sanzioni comminate ai media che abbiano violato i diritti dei minori, promuovendo programmi televisivi e radiofonici gestiti da giovani e la partecipazione dei bambini e delle bambine alla valutazione dei programmi.

- 3. Linee guida per gli interventi sul territorio
- 3.1 Sostenere la famiglia nel suo compito genitoriale vedi quanto detto per i punti
- 2.3 La tutela delle famiglie e dei minori in difficoltà
- 3.1 Sussidiarietà e famiglia
- 3.2 Potenziare i servizi per famiglie e minori in difficoltà, attraverso il coinvolgimento di famiglie e associazioni che operino il più possibile nella normalità

È necessario stabilire risorse e rispettare quanto previsto dalla legge a livello quantitativo per i Consultori pubblici e definire minuziosamente

l'ambito, le modalità, gli obbiettivi di eventuali interventi di soggetti associativi.

4. La chiusura degli istituti entro il 2006

È necessario innanzitutto un severo monitoraggio e una costante rilevazione dei dati per conoscerne l'entità e la realtà, prevedendo adeguati interventi finanziari per sostenere le famiglie in difficoltà (reddito minimo garantito) e supporti socio educativi, valutando, ove non sia possibile il reperimento di una famiglia, l'inserimento in una comunità di tipo familiare, per la quali è assolutamente necessario, al di là dell'autonomia legislativa regionale, prevedere livelli essenziali qualitativi, strutturali e rispetto al ruolo educativo.

Per quanto riguarda l'adozione internazionale è importante ribadire il suo carattere sussidiario e, accanto all'attenzione al funzionamento degli enti autorizzati, svolgere la necessaria attività di cooperazione nei Paesi di nascita dei bambini per la prevenzione dell'abbandono e la soluzione del bisogno di famiglia nei paesi di origine.

Assolutamente necessario, poi, rivedere la normativa sui congedi parentali per l'eliminazione di qualsiasi discriminazione relativa all'età del minore adottato, considerando 'nascita' il momento di ingresso nella nuova famiglia.

PARTE QUARTA

1. Copertura finanziaria

Come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n 451, è assolutamente indispensabile che per ciascuna delle azioni richiamate e da attuarsi sia previsto un congruo e specifico finanziamento.

Suggerimenti dal parere della Commissione per il Piano 2000 ancora validi in quanto inattuati

- A) in tema di servizi per l'infanzia, riqualificazione dell'ambiente, degli spazi e dei tempi della città:
- B) prevedere, all'interno della già programmata campagna informativa di responsabilizzazione sui diritti dell'infanzia rivolta a tutta la popolazione, una particolare attenzione all'eradicazione dell'accattonaggio infantile, fornendo alle comunità locali strumenti concreti di contrasto (telefono per segnalazioni, nuclei di operatori per la presa in carico di ogni segnalazione);
- C) valorizzare il progetto città dei bambini e delle bambine, promosso unitamente al Ministero dell'ambiente e approfondire maggiormente il rapporto tra pianificazione territoriale-urbanistica-ambientale e l'inserimento dei progetti di qualificazione degli spazi urbani per i bambini;

- D) coinvolgere il Ministero dei Trasporti per tutto il tema della viabilità (per esempio, incentivi agli enti locali per rendere gratuiti i servizi di trasporto pubblico per i minori, diminuzione del trasporto privato e del traffico nei centri storici e nelle vicinanze dei luoghi dell'infanzia, eccetera);
- E) coinvolgere il Ministero dei beni culturali nella realizzazione di percorsi museali prevedendo, altresì, la gratuità dell'ingresso a musei e monumenti per tutti i minori, fino all'età prevista per la scuola dell'obbligo, come presa in carico collettiva della loro educazione al bello e all'appropriazione del territorio. Tale gratuità dovrebbe essere assicurata per tutte le iniziative culturali che hanno il patrocinio degli soggetti pubblici;
- F) promuovere, tramite i consultori e le altre agenzie educative, campagne di informazione circa la consapevolezza dei bisogni dei neonati e dei bambini nei primissimi anni di vita, il sostegno psicologico e relazionale nei primi mesi come attività di prevenzione delle depressioni *post-partum*, la creazione di relazioni precoci per la prevenzione di patologie psichiche in età evolutiva;
- G) prevedere una corretta ospedalizzazione dei bambini, nei casi in cui essa debba ritenersi indispensabile, con la creazione di appositi reparti per ogni specializzazione, personale appositamente formato, il mantenimento del diritto all'istruzione, momenti ludici, possibilità per i familiari di assistenza continuata nei reparti stessi;
- H) integrare il contenuto della legge n. 448/98 (che agli articoli 65-66 ha escluso i nuclei familiari immigrati, anche se regolarmente residenti nel nostro paese dalle prestazioni economiche per le famiglie con almeno 3 figli e gli assegni di maternità così come corretti dalla Finanziaria 2000 che ne prevede l'estensione alle madri straniere in possesso di carta di soggiorno), prevedendo provvidenze economiche e servizi sociali qualificati di sostegno alla maternità, nel percorso dalla nascita e alla genitorialità per tutti i nuovi nati sul territorio italiano, anche da madri in attesa del permesso di soggiorno, rifugiate e profughe, per le quali potrebbero divenire veicolo di miglioramento delle condizioni di vita e di emancipazione, con un utilizzo ottimale delle risorse impiegate rispetto all'impatto sociale e alla ricaduta degli effetti e dei vantaggi a lungo termine;
- I) un più forte impegno per rendere consapevoli i bambini sui loro diritti (per esempio, inviando il testo della Convenzione ONU alla famiglia di ogni nuovo nato, prevedendo discussioni e diffusione della conoscenza della Carta nelle scuole ad ogni livello);
- J) tenere nella debita considerazione il problema dei bambini portatori di handicap prevedendo forme di sostegno e di integrazione;
- K) in tema di percorsi formativi dell'adolescenza e rapporto scuola famiglia:
- L) inserire nel rilancio delle funzioni sociali dei consultori la previsione di servizi specifici per le e gli adolescenti e i preadolescenti, anche stranieri con l'inserimento di mediatori culturali;
- M) ampliare le finalità e la metodologia degli interventi relativi all'educazione alla salute;

- N) considerare con maggiore attenzione gli atteggiamenti estremi di alcuni adolescenti, spesso molto complessi, non solo legati a fenomeni di criminalità organizzata, bensì a difficili dinamiche sociali e di gruppo le cui motivazioni non sono neanche riconducibili solo alla marginalità sociale, ma anzi, come è stato detto da alcuni studiosi della materia «disagio dell'agio»;
- O) prevedere approfonditi corsi di formazione per i docenti e per i genitori, specifici percorsi di crescita per gli adolescenti anche valutando le possibilità terapeutiche ed educative rappresentate dalle attività sportive, valorizzando, altresì, la loro creatività;
- P) prevedere l'educazione alla multiculturalità che si rende sempre più necessaria a fronte del crescente numero di bambini immigrati che frequentano le classi delle scuole italiane;
 - Q) contrastare, altresì, lo sfruttamento del lavoro minorile in Italia;
- R) tenere nella debita considerazione il problema dei bambini appartenenti alle comunità nomadi;
- S) promuovere un indice di gradimento qualitativo, in modo da superare l'attuale modello di rilevazione quantitativa del pubblico, spesso responsabile dei programmi scadenti o della corsa all'audience a scapito della qualità;
- T) prevedere l'applicazione piena e continuativa della L. 216/91, mediante il rifinanziamento della legge e la creazione di più numerosi centri di accoglienza per minori e di centri di socializzazione nei quartieri a rischio. La situazione dei minorenni, specialmente in alcune realtà territoriali, è priva, infatti, di aiuto e di sostegno;
- U) prevedere *èquipes* mobili che seguano i ragazzi all'esterno degli istituti penitenziari, riuscendo a collegarli ai servizi sociali, là dove questi esistono, per continuare quell'approccio che era iniziato dentro gli istituti stessi.

Illustrando lo schema di parere sul Piano d'azione testè letto, sottolinea innanzitutto che sarebbe molto importante che anche in questo caso, analogamente a quanto accaduto in precedenti occasioni, si arrivi ad un parere unitario: al di là delle differenze di impostazione, sarebbe infatti importante mettere in risalto alcuni impegni precisi da indicare al Governo e che questo potrebbe recepire relativamente alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

Dalla lettura del Piano predisposto dal Governo ha ricavato l'impressione che quest'ultimo non abbia colto cosa il Piano debba essere e soprattutto quali obiettivi la legge n. 451 del 1997 attribuisse al Piano stesso, che non può consistere in una sorta di raccolta di pensieri ed opinioni riguardanti l'infanzia. Il volume «Cittadini in crescita» che l'Osservatorio ha predisposto risulta da questo punto di vista molto più pregnante e denso di argomenti trattati. In particolare, le sembra che il Governo non abbia colto la struttura stessa del Piano ed il fatto che la citata legge n. 451 contenga una parte di estrema rilevanza relativa alla cooperazione internazionale.

Peraltro, nel Piano d'azione è del tutto assente anche l'altro concetto fondamentale della soggettività del minore, avendo il Governo preferito incentrare tutta la sua azione sulla famiglia, mentre il punto centrale deve essere il bambino, così come chiede la Convenzione di New York. Inoltre, le sembra che nel Piano assuma un peso eccessivo il Ministero del *welfare*, mentre non appare completamente, ad esempio, quello dell'ambiente, che pure avrebbe un ruolo importante da svolgere, vista la grande sensibilità dei ragazzi sul tema dell'inquinamento.

Infine, sottolinea come il Piano appaia squilibrato dal punto di vista dell'età anagrafica di cui prevalentemente si occupa, in quanto non riconosce soggettività ai bambini più piccoli. In conclusione, ribadisce l'auspicio che si possa pervenire alla predisposizione di un parere unitario, che certamente avrebbe una forza maggiore nei confronti del Governo.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) nel ricordare di essere già intervenuto in materia, desidera in primo luogo una questione di metodo relativa al fatto che il Piano d'azione predisposto dal Governo appare troppo generico anche quanto alla prefigurazione degli obiettivi da perseguire. Relativamente al contenuto dello stesso, ritiene che nell'ambito del Piano vadano definiti livelli qualitativi e quantitativi. Certamente la legge n. 285 del 1997 ha prodotto un cambiamento di cultura e di attenzione verso le fasce di età considerate; è ora necessario individuare quali azioni vadano intraprese per passare da interventi singoli a servizi organici per l'infanzia e l'adolescenza. È quindi importante ricomprendere in questo concetto, per esempio, anche l'ambiente in cui il minore vive e nel quale dovranno esservi spazi adeguati anche per i disabili. A proposito di questi ultimi, ritiene che bisognerebbe prevedere servizi sia a disposizione del bambino disabile (ausili medici, clinici, riabilitativi) sia dei suoi genitori, nei confronti dei quali un ruolo importante potrebbe essere svolto dai consultori familiari.

Infine, nel Piano vanno a suo avviso focalizzati gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti per centrare questo fine e vanno anche previste le necessarie risorse economiche: se il Piano verrà rielaborato secondo gli indirizzi esposti e con un adeguato raccordo interistituzionale, il suo gruppo si dichiara disposto a modificare il proprio parere, che attualmente è negativo.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che alla Camera avranno luogo tra breve delle importanti votazioni.

Il deputato Tiziana VALPIANA (RC) chiede se, al termine delle votazioni, la Commissione riprenda la discussione.

Grazia SESTINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, fa presente di non essere disponibile a riprendere la discussione dopo le votazioni.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, stante l'imminenza delle votazioni suddette, rinvia il seguito dell'esame del Piano d'azione nazionale per l'infanzia e l'adolescenza 2002-2004, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, alla seduta di martedì 8 aprile 2003, alle ore 19,30.

La seduta termina alle ore 15,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003 183ª Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore NOCCO riferisce, per quanto di competenza, sugli emendamenti al provvedimento in titolo riferiti all'articolo 3. Segnala gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.100, 3.102, 3.107, 3.111, 3.114, 3.120, 3.128, 3.5, 3.130a, 3.156a, 3.174a, 3.1125, 3.244a (limitatamente agli ultimi due periodi), 3.291 e 3.300a, nonché, limitatamente al numero 11), le proposte 3.243a, 3.1190 e 3.1191, in quanto identici o analoghi agli emendamenti sui quali la Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Analogamente, segnala gli emendamenti

3.189a, 3.364, 3.298 e 3.299, identici o analoghi ad altri sui quali la Commissione ha espresso un parere contrario. Fa presente, altresì, che gli emendamenti 3.115, 3.268, 3.339, 3.636, 3.1145, 3.1188, 3.1391, 3.1439 sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura. Occorre inoltre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, delle disposizioni recate dagli emendamenti 3.116, 3.125, 3.134, 3.137, 3.142, 3.146, 3.166, 3.170, 3.174, 3.178, 3.181, 3.186, 3.190, 3.191, 3.193, 3.196, 3.198, 3.207, 3.208, 3.211, 3.220, 3.222, 3.227, 3.228, 3.229, 3.230, 3.231, 3.233, 3.234, 3.235, 3.69, 3.238, 3.239, 3.235a, 3.323, 3.324, 3.238a, 3.239a, 3.243, 3.252, 3.255, 3.256, 3.270, 3.271, 3.272, 3.518, 3.537, 3.556, 3.605, 3.606, 3.1000, 3.1008, 3.1009, 3.1010, 3.1012, 3.1016, 3.1022, 3.153a, 3.1039, 3.1045, 3.1047, 3.1058, 3.159a, 3.1076, 3.165a, 3.1090, 3.1100, 3.1112, 3.172a, 3.204a, 3.372a, 3.1168, 3.1184, 3.1186, 3.1189, 3.1198 (con riferimento all'ultimo periodo, analogo al 3.1202, 3.1205, 3.1206, 3.1220), 3.1265, 3.1352, 3.1392, 3.1397, 3.1413, 3.1418, 3.1424, 3.1431, 3.1433, 3.1435, 3.1436, 3.1437, 3.1440, 3.1445, 3.1457, 3.1458, 3.1459, 3.1477, 3.1479, 3.1480, 3.1484, 3.1501, 3.1502, 3.1521, 3.1522, 3.1523, 3.293, 3.295, 3.1541, 3.1549, 3.1550, 3.1554, 3.1556, 3.1590, 3.1592, 3.1594, 3.1595, 3.1620, 3.1621, 3.1622, 3.1624, 3.1629, 3.1630, 3.1632, 3.1633, 3.1634, 3.1636, 3.1638, 3.1639, 3.1640. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario VEGAS, in riferimento alle osservazioni svolte dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime avviso contrario sulle proposte emendative analoghe o identiche ad altre sulle quali la Commissione ha già reso il parere in tal senso. Esprime, infine, avviso contrario sugli emendamenti 2.353, 2.354, 2.365, 2.374, 2.540, 2.46, 2.570, 2.571, 2.585, 2.632, 2.635, 2.654, 2.655 e 2.546, in quanto ritenuti suscettibili di comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sull'emendamento 2.366 ritiene che, in quanto recante disposizioni in parte onerose ed in parte suscettibili di comportare effetti positivi per il bilancio dello Stato, l'avviso del Governo potrebbe essere favorevole qualora venga introdotta una clausola di invarianza del gettito. Esprime, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MORANDO interviene per preannunciare il proprio dissenso rispetto all'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.632, in quanto – a suo giudizio – la formulazione della proposta in questione non è difforme da quella degli emendamenti 2.633 e 2.634, inerenti sostanziamente ad agevolazioni fiscali, sui quali l'avviso del Governo è, al contrario, favorevole.

Preso atto dei chiarimenti offerti dal Sottosegretario, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 2.302, 2.306, 2.308, 2.16, 2.370, 2.371, 2.373, 2.17, 2.382, 2.383, 2.26, 2.418, 2.27, 2.14, 2.372, 2.380, 2.353, 2.354, 2.365, 2.374, 2.540, 2.46, 2.570, 2.571, 2.585, 2.632, 2.635, 2.654, 2.655 e 2.546. La Commissione esprime, altresì, parere non ostativo sull'emendamento 2.366, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "introduzione" delle seguenti: ", con l'invarianza del gettito,".

La Commissione esprime, infine, un parere di nulla osta sui rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2».

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 3 APRILE 2003

23^a Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la Presidenza del presidente Girfatti, ha adottato le seguenti deliberazioni per gli schemi di decreto deferiti:

alle Commissioni 8^a e 13^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti di prodotti dalle navi e i residui del carico» (196): osservazioni favorevoli;

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio» (190): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (191): osservazioni favorevoli;

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (192): osservazioni favorevoli con rilievi.

e per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione: parere favorevole.